
Pubblicazioni
Centro Studi per la Pace
www.studiperlapace.it



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA

FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA

MASTER IN DIRITTI UMANI E AZIONE UMANITARIA

“POST 9/11”

**LOTTA AL TERRORISMO E REPRESSIONE NELLA
REGIONE AUTONOMA UIGURA DEL XINJIANG
(XUAR)**

di

Monica Palmeri

Anno Accademico 2005-2006

INDICE

INTRODUZIONE	3
PRE 9/11	5
1.1 Cenni storici	5
1.2 Le leggi sull'autonomia regionale: il principio del "Give and Take"	9
1.3 La campagna "Go West" e le modifiche alla LRNA	12
1.4 L'emergere del nazionalismo uiguro e la repressione del governo centrale	13
1.4.1 Il Documento n. 7 (19 marzo 1996)	14
1.4.2 Il "Gruppo dei Cinque"	15
1.4.3 Le campagne "Strike Hard"	16
POST 9/11	17
1.5 L'alleanza di Shanghai	18
1.6 I "tre mali"	19
1.7 Repressione e violazione delle libertà fondamentali	22
1.7.1 Le leggi antiterrorismo e il codice penale	23
1.7.2 Libertà di religione	25
1.7.3 Libertà di espressione: il "Cyber-Separatism"	28
1.7.4 Prigionieri di coscienza: Rebya Kader e Tohti Tunyaz	30
1.8 Gli uiguri e il mondo musulmano	33
1.9 Terrorismo e diritto internazionale	35
CONCLUSIONI	37
BIBLIOGRAFIA	39

“POST 9/11”

LOTTA AL TERRORISMO E REPRESSIONE NELLA REGIONE AUTONOMA UIGURA DEL XINJIANG (XUAR)



INTRODUZIONE

Nell'impero di Mezzo vive una minoranza musulmana di notevoli dimensioni, concentrata nella regione nord-occidentale del Xinjiang. Si tratta di una popolazione di ascendenza turcofona, quella degli uiguri che, da tempo

in lotta con il potere centrale, aspira alla creazione di un proprio Stato, il Turkestan orientale¹. Per impedire la separazione di questo territorio dalla “madrepatria” cinese, Pechino ha cercato negli ultimi anni e soprattutto dopo l’11 settembre, la collaborazione di tutti quegli Stati dell’Asia centrale interessati a reprimere la minaccia dell’estremismo islamico e non solo.

Questi timori sono stati il pretesto per il vertice di giugno 2002, del cosiddetto “Shanghai Six”, gruppo di paesi guidato da Cina e Russia, che ha rafforzato i legami militari tra le Repubbliche dell’Asia centrale di Uzbekistan, Kazakistan, Kirghizistan e Tagikistan.

Il 14 settembre dello stesso anno, il gruppo ha sottoscritto una dichiarazione in cui si afferma: “Il terrorismo internazionale è diventato una seria minaccia per l’umanità”; e questo, dopo che la Cina si era detta pronta a sostenere gli Usa nella loro battaglia globale.

L’accordo di Shanghai stabilisce infatti la necessità di combattere non solo il terrorismo ma anche “il separatismo e l’estremismo”, e punta ad una “stretta cooperazione regionale per la pace e la stabilità nel mondo”. Da qui le difficoltà per arrivare ad una definizione comune di “terrorismo”, nonché l’uso ambiguo che le autorità cinesi fanno di termini quali “separatismo” ed “estremismo religioso”. Molti dei cittadini che la Cina bolla come “terroristi” o “separatisti”, sono in realtà attivisti per i diritti umani, dissidenti politici e “combattenti per la libertà”, che devono talvolta ricorrere alla forza per far sì che la loro voce venga ascoltata. Senza dubbio la chiusura del sistema politico cinese, che reprime il libero esercizio del diritto di espressione, associazione e religione, spinge alcuni ad usare la violenza per far valere le proprie ragioni.

L’emergenza post 11 settembre ha rappresentato un utile espediente usato da Pechino per mascherare, estendere e rafforzare la repressione delle minoranze etniche, in particolare quella degli uiguri musulmani del Xinjiang efficacemente ricondotti sotto l’etichetta qaidista. Il pretesto della minaccia islamista ha permesso a Pechino di adottare una politica ancora più dura nelle questioni di sicurezza interna, con l’utilizzo delle cosiddette campagne “Strike Hard”, a cui le autorità cinesi avevano già fatto ricorso in passato per combattere la corruzione e le attività illegali, ma che nel caso specifico del Xinjiang ha finito col corrispondere alla lotta contro il “separatismo” (leggi: nazionalismo uiguro) e le pratiche religiose non autorizzate dal governo. Queste misure hanno aggravato ed inasprito i rapporti già tesi tra gli uiguri e i loro governanti cinesi han, nella regione del Xinjiang².

¹ Gli uiguri definiscono la loro terra Turkestan orientale. Turkestan è un nome di origine persiana che significa “Terra dei Turchi”. Il cosiddetto Turkestan occidentale è stato gradualmente conquistato dalla Russia ed è oggi rappresentato dalle repubbliche indipendenti post-sovietiche di Uzbekistan, Kazakistan, Kirghizistan, Turkmenistan, Tagikistan e, in piccola parte, Russia. In F. Mini, “Xinjiang o Turkmenistan orientale”, Limes, “Asia Maior”, n. 1 (1999), p. 85.

² C. Bennet, “South China Morning Post, Hong Kong, in Internazionale, n. 411 (9 novembre 2001), p. 37. Nelle parole di un esperto cinese: “Striking separatism is a traditional policy, which has a profound historical background and significance. It is, in a sense, a continuation of China’s ongoing struggle to unite the all its territory as one nation”, Zao Huasheng,

Gli attentati del 2001 hanno inoltre ridisegnato i rapporti tra Cina e Usa che hanno trovato un nuovo interesse fondamentale in comune: la lotta contro il terrorismo islamico³. Nell'agosto 2002, la Cina è riuscita ad ottenere dagli Usa l'inserimento dell'East Turkestan Islamic Movement (Etim) nella lista delle organizzazioni terroristiche legate ad Al-Qā'ida. Un chiaro tentativo di Pechino di delegittimare la lotta per l'autonomia religiosa e culturale degli uiguri⁴.

Nel caos internazionale generato dal post-11 settembre, che ha visto anche uno stravolgimento degli equilibri geopolitici globali, la Cina sembra però aver dimenticato di avere delle chiare responsabilità in base al diritto internazionale, per quanto riguarda il rispetto dei diritti fondamentali della popolazione uigura e delle minoranze etniche in genere, soprattutto dopo aver ratificato l'International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR) e firmato l'International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)⁵.

Pre 9/11

Cenni storici

Situata nell'estrema parte occidentale della Repubblica popolare cinese (Rpc), la regione autonoma del Xinjiang ("Nuovi Territori") si trova al centro della massa continentale eurasiatica. Confina con la Russia, con le quattro repubbliche ex-sovietiche dell'Asia centrale (Kazakistan, Tagikistan, Kirghizistan, Uzbekistan), con la Mongolia, il Pakistan e l'Afghanistan. Con una superficie grande quanto l'Italia, la Francia e la Germania messe assieme, ovvero un sesto dell'intera superficie cinese, con i suoi immensi e per lo più ancora intoccati giacimenti di petrolio, carbonio, uranio e rame, il Xinjiang è una terra vergine e sottopopolata (11 abitanti per Km²). E' inoltre l'unica provincia o regione "autonoma" della Cina popolata da una maggioranza musulmana⁶ e, insieme al Tibet, la sola provincia amministrativa in cui l'etnia cinese han rappresenta ancora una minoranza.

"China, Russia, and the United States: Prospects for Cooperation in Central Asia", CEF Quarterly, (febbraio 2005), p. 21 (<http://www.chinaeurasia.org>)

³ F. Sisci, "La Cina serve all'America", "La guerra del terrore", I quaderni speciali di Limes, supplemento al n. 4 (2001), pp. 77-80. Si veda anche J. Millward, "Violent Separatism in Xinjiang: A Critical Assessment", Policy Studies n. 6, East-West Center, Washington (2004), p. 11.

⁴ Per un'analisi dettagliata sull'Etim si veda Dru C. Gladney, "China's minorities: the case of Xinjiang and the Uyghur People", paper preparato per l'Un Sub-Commission on Promotion and Protection of Human Rights, UN Documents (5 maggio 2003) [E/CN.4/Sub.2/AC.5/2003/WP.16] (<http://www.unhchr.ch/data.htm#intro>).

⁵ La Cina ha ratificato l'ICESCR il 27 marzo 2001, e ha firmato, ma non ratificato, l'ICCPR il 5 ottobre 1988.

⁶ Gli uiguri sono musulmani sunniti, seguaci della scuola hanafita, la più liberale delle quattro scuole giuridiche islamiche che si svilupparono nel IX secolo: hanafita, malikita, shafi'ita e hanbalita. La scuola hanafita era basata su pratiche abituali ed era perciò la più facile da seguire. In A. Rashid, "Talebani. Islam, petrolio e il Grande scontro in Asia centrale", ed. Universale Economica-SAGGI, Feltrinelli, Milano (2002) (Traduzione di B. Amato, G. Bettini, S. Viviani), pp. 108 e 271.

Secondo le cifre ufficiali del governo, la popolazione non-han (in cinese *minzu*⁷, in uiguro *millät*) del Xinjiang è di quindici milioni di persone. Fra questi, nove milioni di musulmani turcofoni che si dividono, fra gli altri, in sette milioni di uiguri, 900 mila kazaki e 130 mila kirghisi⁸. Di tutta la gente che la storia ha portato nel Xinjiang, gli han sono considerati gli ultimi arrivati e, come tali, sono anche i meno amati.

Gli uiguri discendono dalle tribù nomadi provenienti dalla Mongolia che si insediarono nelle oasi del bacino del Tarim (nella parte meridionale del Xinjiang) intorno al VII secolo. I vari regni turco-mongoli, che si alternarono nella regione tra il XIV e il XVII secolo, videro poi negli uiguri dei fratelli da convertire all'islam (erano stati infatti tra i più prolifici produttori di testi manichei, nestoriani e buddhisti fino al XIV secolo, e ancora alla metà del XV erano in larga parte buddhisti)⁹.

Per la Cina, il controllo del Xinjiang, in quanto naturale passaggio, aperto a chiunque volesse invaderla, è sempre stato importantissimo, e ogni dinastia ha sempre fatto di tutto per tenere le mani su questa lontana, ma vitale provincia. I cinesi hanno ripetuto per secoli: “Se il Xinjiang è perso, la Mongolia è indifendibile e, con questo, Pechino è vulnerabile”¹⁰.

Nel 1759 la regione fu formalmente annessa all'Impero Qing, che ne perse però l'effettivo controllo in seguito a numerose rivolte che portarono alla creazione dell'emirato indipendente di un signore della guerra locale, Yaqub Beg. Quest'ultimo governò l'allora Kasgharia dal 1866 al 1877, quando le truppe Qing riconquistarono la regione, annettendola formalmente all'impero nel 1884 col nome di “Nuovi Territori”, *Xinjiang* []. Alla caduta dell'impero Qing, nel 1911, seguì un periodo di grande instabilità, caratterizzato dal succedersi di diversi signori della guerra locali al governo della regione. Attraverso i secoli, il controllo cinese sul Xinjiang è stato contestato da una serie di invasori, e nel XIX secolo sia la Russia zarista che le potenze occidentali cercarono di tagliare i legami di Pechino con questa provincia. La Russia zarista, per esempio, riuscì a sottrarre, tramite “trattati ineguali”, alcune fette di territorio allora cinese. Il metodo utilizzato era quello di sfruttare i sentimenti anticinesi fra i non-han (kazaki, uiguri e le altre minoranze) contro la dominazione “straniera” della dinastia Qing, istigando queste popolazioni a dichiararsi indipendenti. In generale, i cinesi riuscirono a resistere a tali manovre, ma ancora oggi sono estremamente sensibili alle accuse di non avere alcun diritto sul Xinjiang, di essere considerati solo come dei colonizzatori e di reprimere i locali umiliandone la cultura e l'identità. Nonostante la loro presenza militare nel territorio, i cinesi non hanno mai avuto un completo controllo sulla regione, specialmente nei tempi in cui le loro dinastie erano deboli. “Il cielo è alto e l'imperatore

⁷ Parola usata per definire i gruppi etnici nazionali che non appartengono all'etnia han. Il termine pone l'accento sulla differenza culturale di questi gruppi rispetto agli han.

⁸ I. Rotar, “Russia. Attacco all'Asia centrale”, *Nezavisimaja Gazeta*, Russia; in *Internazionale*, n. 405 (28 settembre/4 ottobre 2001).

⁹ F., De Renzi, “Il sogno del Turkestan orientale”, *Limes*, “Cindia, la sfida del secolo”, n. 4 (2005), p. 189.

¹⁰ T. Terzani, “La porta proibita”, Ed. Saggistica TEA, Milano (marzo 2004), p. 69.

lontano”, era solita dire la gente del posto¹¹. E le ribellioni anti-han da parte di coloro che volevano fare del Xinjiang un’unità politica a sé, indipendente da Pechino, erano frequenti¹². L’ultima fu nel 1944 quando, con l’aiuto dei sovietici che cercavano a loro volta di fare del Xinjiang uno Stato satellite tipo la Mongolia, le minoranze locali, guidate dal leader islamico Ali Han Tore, fondarono una cosiddetta Repubblica indipendente del Turkestan orientale che si estendeva nei tre distretti occidentali di Yili, Tacheng e Asha, con Yining come capitale. L’indipendenza della regione fu breve. Per fare un favore ai cinesi e agli americani, Stalin accettò, a Yalta, che l’appena nata repubblica indipendente fosse smantellata e che il Xinjiang venisse ufficialmente riconosciuto come parte della Cina di Chiang Kaishek, nel 1946. Due anni più tardi, nell’ottobre del 1949, la Repubblica popolare cinese di Mao Tse Tung riuscì, con una fortunata combinazione di astuzia politica e forza militare, a rimuovere i *leaders* nazionalisti locali e ad annettersi quei territori una volta e per tutte. Questo non bastò comunque ad eliminare il movimento indipendentista, che continuò a mostrare segni della propria vitalità anche dopo che i comunisti presero il potere nella regione. Una volta consolidato il processo di annessione, Pechino iniziò una politica di insediamento su larga scala nella regione, tanto che tra il 1949 e il 1976, anno della morte di Mao, la popolazione han del Xinjiang passò dal 6% al 41.5%¹³.

Il 1° ottobre 1945, la regione prese poi il nome di Xuar (Xinjiang Uighur Autonomous Region), conquistando un’autonomia che fin dall’inizio fu tale solo nella forma; il potere effettivo restò e resta tuttora nelle mani di Pechino a cui spetta la nomina dei comandanti militari e della maggior parte degli amministratori del territorio, tutti rigorosamente di etnia han¹⁴.

Per ben due volte i comunisti cinesi hanno avuto problemi abbastanza seri con le popolazioni non-han della provincia. La prima, quando Pechino cercò di dare ai kazaki una residenza fissa e di togliere loro parte della terra da pascolo per farne dei campi di grano. In seguito all’adozione di questa politica, nel 1962 circa 60.000 kazaki fuggirono dalla regione, trovando rifugio in Unione Sovietica. La seconda fu durante la Rivoluzione Culturale,

¹¹ *Ibid.*, p. 70.

¹² Il periodo che seguì la caduta della dinastia Qing fu infatti segnato da due storici tentativi di indipendenza: la proclamazione, nel 1934, della Repubblica del Turkestan orientale a Kashgar, che vide succedersi al governo della regione diversi signori della guerra appartenenti al Kuomintang (Kmt); e quella avvenuta a Yining (Ghulja), nel 1944. In D. Gladney, “China’s minorities: the case of Xinjiang and the Uyghur People”, UN Sub-Commission on Promotion and Protection of Human Rights, UN Documents, Ninth session (12-16 May 2003) [E/CN.4/Sub.2/AC.5/2003/WP.16] (<http://www.unhchr.ch/data.htm#intro>).

¹³ Negli anni ’50, insediamenti han noti col nome di "Production and Construction Corps" (*bingtuan*), vennero distribuiti nella parte settentrionale del Xinjiang; avevano carattere semi-militare ed erano costituiti in prevalenza da reparti congedati dell’esercito nazionalista e inquadrati con truppe comuniste, giunti nella regione insieme alle loro famiglie. Oggi si ha una divisione “virtuale” tra i due gruppi etnici, con gli han stanziati in prevalenza nelle aree urbane, mentre gli uiguri popolano le oasi nella parte meridionale e sud-occidentale della regione. Gli “Xinjiang Production and Construction Corps” (*Xinjiang shengchan jianshe bingtuan*) sono oggi responsabili, tra l’altro, della gestione dei campi di detenzione nella regione. F. De Renzi, *op. cit.*, pp. 187-188.

¹⁴ Diversamente da quanto avvenuto in altre parti del mondo, l’autonomia concessa dal governo cinese al Xinjiang e ad altre province periferiche, non è stata il risultato di un accordo negoziale tra le parti, bensì un’imposizione.

quando le Guardie Rosse chiusero tutte le moschee di Ürümqi¹⁵ e si trovarono a combattere sanguinose battaglie per le strade della città contro bande di musulmani locali. L'episodio del 1962 rappresenta una svolta nella storia recente del Xinjiang. Accusando i sovietici di aver istigato i kazaki a scappare dalla regione e temendo soprattutto l'inizio di una rinnovata influenza sovietica, i cinesi si sbarazzarono dei cinque consolati dell'Unione Sovietica nel Xinjiang, cacciarono tutti gli esperti e i consiglieri sovietici che vi lavoravano e chiusero il confine¹⁶. Adottarono poi un piano a lungo termine che avrebbe dovuto tagliare completamente i legami che le minoranze della Cina avevano o avrebbero potuto instaurare con i loro simili al di fuori del paese. Il primo passo fu l'abolizione della scrittura araba e di quella cirillica dalle lingue delle minoranze e la loro sostituzione con la stessa traslitterazione latina che oggi viene usata per il cinese.

Fino al 1966 le minoranze nel Xinjiang avevano praticato più o meno liberamente la propria religione, cosa a cui la Rivoluzione Culturale mise fine. Le Guardie Rosse occuparono le moschee, bruciarono tutte le copie del Corano che trovarono e distrussero minuziosamente le vecchie scritte arabe sulle porte e nelle nicchie¹⁷. La politica di relativa liberalizzazione, inaugurata negli anni '80 da Deng Xiao Ping col nome di "Apertura e Riforma", concesse al Xinjiang una maggiore autonomia. I bazar e le moschee furono riaperti, i kazaki furono lasciati liberi di allevare quanto bestiame volevano e gli uiguri di coltivare la terra senza restrizioni. Il rispetto per certe pratiche culturali e religiose favorì quindi il riemergere di antiche tradizioni e un clima di maggiore tolleranza che si protrasse per circa un decennio. I cinesi si sentivano più tranquilli sulla questione della lealtà delle minoranze e meno preoccupati per il pericolo di movimenti sovversivi ispirati dai sovietici¹⁸. Tutto questo contribuì a far diminuire la presenza han nel territorio (circa il 37% della popolazione totale). Negli anni '90 però, questo decennio di pacifica convivenza lasciò il posto ad una situazione di crescente tensione tra i gruppi etnici, dovuta ad una politica che, combinando incentivi economici e agevolazioni sulla proprietà terriera, mirava a dare una brusca accelerazione al flusso migratorio han nel Xinjiang. L'equilibrio etnico della regione risultava così, nuovamente alterato. Si ritiene che, solo negli anni '90, più di un milione di han si insediarono nella regione, raggiungendo così il 40%, contro il 47% di uiguri, su una popolazione totale di circa diciotto milioni di abitanti¹⁹. La presenza di una così alta percentuale di han ha provocato negli anni un'*escalation* di tensione e di violenza tra i due gruppi. La discriminazione economica e sociale prodotta dall'immigrazione han colpisce gli interessi della

¹⁵ Capitale provinciale del Xinjiang.

¹⁶ Tra il 1953 e il 1963, l'incertezza politica e i disordini sociali avevano provocato una forte ondata migratoria di uiguri e kazaki dal Xinjiang verso i territori dell'Asia centrale. La popolazione uigura presente in Asia centrale, in quegli anni, era di circa 300.000 persone. La chiusura del confine con l'Unione Sovietica diede un colpo d'arresto a quella che è stata definita la "diaspora uigura". La frontiera fu poi riaperta solo 25 anni dopo, alla fine degli anni '80. Si veda D. Gladney, *op. cit.*

¹⁷ T. Terzani, *op. cit.*, p. 77.

¹⁸ *Ibid.*, p. 78.

¹⁹ "Analysis of the characteristics of population migrations in the western regions during the 1990s", *Social Science Review*, vol. 19, n. 2 (aprile 2004), pp. 14-15. Le autorità cinesi sono restie a rendere pubbliche le cifre dell'afflusso migratorio interno dalla Cina allo Xinjiang.

popolazione locale. Le poste in gioco e le partite aperte nel Xinjiang vanno dallo sfruttamento incontrollato delle immense risorse naturali del Bacino del Tarim, al degrado ambientale provocato dagli esperimenti nucleari nella regione di Lop Nor, all'assimilazione culturale condotta non solo attraverso l'immigrazione e la segregazione culturale, ma anche per mezzo della rilettura sinocentrica della storia. Tutto questo ha contribuito a separare gli uni dagli altri, a creare un sentimento di crescente marginalizzazione e una condizione di arretratezza della popolazione uigura, che si riflette anche nella durata di vita media, di circa dieci anni in meno rispetto a quella della popolazione cinese han²⁰. La cultura cinese, estremamente etnocentrica, teme che gli uiguri, come pure altri gruppi minoritari, coltivando e preservando la propria cultura, inseguano il sogno nazionalista di liberarsi dalle briglie del governo centrale, separando così le ricche terre del Xinjiang dalla “madrepatria” cinese. La massiccia politica di immigrazione interna attuata da Pechino mira infatti alla completa assimilazione della cultura uigura in quella cinese degli han o, nei termini della propaganda governativa, a creare una “madrepatria” senza distinzioni etniche e sociali²¹. La politica del governo cinese nel Xinjiang è stata infatti volta all'integrazione dei non-han con l'obiettivo di raggiungere, in un secondo momento, la loro completa assimilazione²².

Le leggi sull'autonomia regionale: il principio del “Give and Take”

La Costituzione cinese (1982)²³ e le leggi relative all'autonomia etnica regionale (1984), garantiscono alle minoranze etniche delle regioni autonome numerosi diritti.

La costituzione traccia a grandi linee il sistema dell'autonomia regionale, mentre la Legge sull'autonomia regionale nazionale (LRNA) dovrebbe funzionare come legislazione complementare per l'implementazione del sistema. Secondo un parere diffuso, sia la costituzione che la LRNA rappresentano le varianti dello stesso principio del “concedere e sottrarre” (*“give and take”*): da un lato “concedono” alle regioni autonome diritti e poteri, dall'altro li “sottraggono”, vincolando l'esercizio della maggior parte di questi diritti all'approvazione del governo centrale²⁴. Vediamo alcuni esempi concreti.

²⁰ Human Rights Watch, “Devastating Blows. Religious Repression of Uighurs in Xinjiang”, Vol. 17, n. 2. Si veda anche F. De Renzi, *op. cit.*, p. 189.

²¹ F. De Renzi, *op. cit.*, p. 189.

²² Il termine assimilazione, espresso in cinese dalla parola *tonghua* che significa letteralmente “rendere uguale”, è un processo che porta i membri di un gruppo minoritario a rinunciare alle proprie caratteristiche per assorbire quelle del gruppo maggioritario, con il risultato di rendere impossibile ogni distinzione tra i due gruppi.

²³ La costituzione contiene 138 articoli, 16 dei quali riguardano proprio le regioni autonome.

²⁴ M. Moneyhon, “Controlling Xinjiang: Autonomy on China’s “New Frontier””, *Asia-Pacific Law & Policy Journal*, vol. 3/1 (Winter 2002) e “China’s Regional Ethnic Autonomy Law: Does it protect minorities rights?”, Roundtable before the Congressional-Executive Commission on China (11 aprile 2005), pp. 137-138.

L'art. 4 è destinato a regolare una materia di vitale rilievo per la Repubblica popolare cinese, definita, nel "preambolo" della Costituzione, uno "Stato unitario plurinazionale, foggato in comune da ogni razza nell'intero Paese". L'articolo menzionato intende assicurare le numerose nazionalità minoritarie sussistenti nell'ambito dello Stato cinese che verranno loro riconosciuti i rispettivi diritti e interessi legittimi, mantenendo e sviluppando i rapporti fra le nazionalità stesse sulla base dei principi dell'uguaglianza, della solidarietà e della mutua collaborazione. Ma mentre si bandisce ogni discriminazione ed oppressione nei confronti di qualsiasi gruppo etnico minoritario, allo stesso tempo si vieta rigidamente qualunque attività tendente a indebolire lo stretto vincolo unitario fra le nazionalità stesse o ad incoraggiare eventuali tendenze separatiste: "tutte le regioni autonome sono parti inalienabili della Repubblica popolare cinese".

In particolare, i poteri concessi alle regioni autonome sono contenuti nella sezione del capitolo 3 della costituzione: "Gli organi dell'autogoverno nelle regioni autonome nazionali". Alcuni degli articoli contenuti in questa sezione prevedono: la rappresentanza proporzionale al governo della regione autonoma (art. 114); l'autonomia nella gestione delle finanze (art. 117); la libertà di sviluppare autonomamente la propria lingua, cultura e religione (art. 119); l'organizzazione di forze di sicurezza locali per il controllo dell'ordine pubblico (art. 120). Secondo l'articolo 115, però, i diritti sopra elencati devono essere esercitati "nei limiti della loro autorità, come previsto dalla costituzione, dalla LRNA e da altre leggi". L'art. 116, aiuta a capire meglio quali siano questi "limiti" e rappresenta un ottimo esempio dell'applicazione del principio di *"give and take"*. L'art. 116 concede alle regioni autonome ampia autorità e potere decisionale sull'approvazione di leggi relative all'esercizio dell'autonomia e di altre, riguardanti specifici interessi economici e culturali delle etnie residenti nelle regioni interessate". Nello stesso articolo, continuando, si legge però che tutte le leggi relative all'esercizio dell'autonomia (la legislazione locale) "devono essere sottoposte al giudizio e all'approvazione dello Standing Committee del Congresso nazionale del popolo²⁵ prima di diventare effettive". Questo significa in breve che il potere legislativo, all'interno delle regioni autonome, resta privilegio esclusivo di Pechino.

La posizione assunta attualmente dalla Cina popolare in ordine a siffatta materia può, quindi, riassumersi nei termini seguenti: riconoscere largamente una sfera di autonomia alle varie nazionalità, ma sempre a condizione che essa si sviluppi nel quadro unitario dello Stato cinese, e consentire parimenti l'uso e lo sviluppo delle diverse lingue e dei tipici costumi e tradizioni locali, purché ciò non ostacoli in alcun modo il sistema politico, economico e culturale socialista.

Passiamo ora ad esaminare la LRNA. I primi articoli sottolineano il carattere unitario dello Stato (artt. 5 e 7) e pongono l'accento sulla subordinazione al governo centrale, chiarendo così quali devono essere i limiti all'esercizio dell'autonomia (artt. 15 e 19). Si legge agli artt. 5 e 7: "Gli organi dell'autogoverno delle regioni

²⁵ Lo Standing Committee è la più alta istituzione dello Stato e funziona come una specie di parlamento della Rpc.

autonome devono rispettare l'unità del paese e garantire che la costituzione e le altre leggi vengano osservate e implementate nelle regioni da loro amministrare"; "Gli organi dell'autogoverno devono mettere gli interessi dello stato sopra ogni altra cosa e fare tutto il possibile per assolvere ai compiti loro assegnati dalle alte istituzioni dello Stato". Infine, gli artt. 15 e 19 affermano che: "i governi del popolo di tutte le regioni autonome devono operare in qualità di organi amministrativi dello Stato sotto la guida unitaria del Consiglio di Stato e devono essere ad esso subordinati"; "le norme che regolano l'esercizio dell'autonomia e le leggi vigenti all'interno delle regioni autonome, devono essere sottoposte all'approvazione del Consiglio di Stato del Congresso nazionale del popolo prima di entrare in vigore". Da questi articoli emerge chiaramente la volontà del Pcc di esercitare un ampio ed efficace controllo politico su tutto il paese. Di fatto, il sistema cinese non garantisce un significativo livello di autonomia alle regioni e lascia dunque scarse possibilità di esercitare un effettivo autogoverno.

In altri articoli dell'LRNA, il principio del *"give and take"* emerge in modo più discreto. Ad esempio, la LRNA concede ancora, alle regioni autonome, il diritto di controllare le politiche relative all'educazione (artt. 36 e 37), alla cultura (art. 38), al progresso scientifico e tecnologico (art. 39), agli scambi culturali interregionali (art. 42) e alla protezione dell'ambiente (art. 45). Di questo gruppo, solo l'art. 42, riguardante anche gli scambi a livello internazionale, riporta esplicitamente che tale diritto deve essere esercitato "nei limiti stabiliti dalle decisioni statali".

Il governo centrale è consapevole del potenziale pericolo rappresentato dagli scambi culturali oltre confine, che potrebbero favorire i contatti tra i separatisti del Xinjiang e quelli dell'Asia centrale.

Uno dei principi fondamentali su cui si basa l'esercizio dell'autonomia e dell'autogoverno è la divisione dei poteri tra il governo centrale e quello del territorio autonomo per quanto riguarda ad esempio il controllo dei porti, lo sfruttamento delle risorse naturali, le forze di polizia, e così via. Sebbene esistano degli accordi tra il governo cinese e quello autonomo sull'estrazione del greggio, si può affermare che, in genere, Pechino mantiene il potere esclusivo. Ad esempio, l'art. 31 della LRNA permette al Xinjiang di disporre autonomamente delle risorse industriali e naturali, ma solo dopo aver raggiunto delle quote stabilite dal governo centrale. Lo stesso avviene per quanto riguarda l'autonomia delle forze di polizia locali. Nell'art. 24 della LRNA si legge: "gli organi di autogoverno delle regioni autonome possono, in base a quanto stabilito dal sistema militare dello Stato, alle necessità pratiche locali e all'approvazione del Consiglio di Stato, organizzare forze di sicurezza locali per il mantenimento dell'ordine pubblico".

L'ultimo esempio riguarda l'art. 11, che "garantisce a diversi gruppi etnici la libertà di professare il proprio credo religioso". In realtà, questo vale solo per le pratiche religiose "normali", e spetta solo allo Stato definire i parametri di normalità²⁶.

²⁶ M. Moneyhon, *op. cit.*, pp. 147-149.

La campagna “Go West” e le modifiche alla LRNA

Pechino è da anni consapevole della grave disparità economica esistente tra le minoranze etniche e la popolazione han nelle regioni autonome, e sa bene che questo malcontento diffuso non fa che gettare benzina sul fuoco, rafforzando i sentimenti anti-han e le spinte separatiste. Nel 1994, da uno studio condotto da China Today emergeva un dato preoccupante: nel paese, “80 milioni di persone vivono sotto la soglia di povertà e di queste, l’80% (64 milioni), appartiene alle minoranze etniche”. Nello stesso anno, in un rapporto preparato dalla Commissione degli Affari etnici, destinato al Pcc, si legge: “le minoranze nazionali lamentano il completo disinteresse del Partito nei confronti delle condizioni in cui versano le regioni autonome, e affermano che tutte le ricchezze sono destinate agli han. Questo problema, se ignorato, andrà ad accentuare le differenze etniche”. La risposta del governo a questa che suona come una seria minaccia alla stabilità del paese, è stata quella di avviare, nel 1999, la campagna “Go West” per lo sviluppo dell’ovest. Si tratta di un incisivo programma economico volto allo sviluppo delle regioni occidentali della Cina²⁷. La prima fase del programma prevedeva grandi progetti per lo sviluppo delle infrastrutture: strade, aeroporti, linee ferroviarie e la costruzione di un gasdotto dal Xinjiang a Shanghai.

Questa campagna di sviluppo sfrenato ha sollevato numerose critiche. Alcuni sostengono che con questa mossa le autorità centrali hanno dimostrato di essere più interessate alle risorse presenti nel Xinjiang che alla popolazione che vi risiede, altri vi hanno visto un duplice intento di Pechino per agevolare l’estrazione delle risorse naturali, e dall’altro un modo per incoraggiare e incrementare l’immigrazione han nella regione.

A distanza di qualche anno dall’inizio della campagna “Go West” non si è riscontrato alcun miglioramento delle condizioni di vita delle minoranze del Xinjiang, e i progetti realizzati non hanno alleviato la povertà dilagante nella regione. Se l’obiettivo finale del governo era quello di ridurre la disparità economica tra gli han e le minoranze etniche, questo si è rivelato un fallimento. Se si considera invece il punto di vista della sicurezza, la campagna ha seguito una certa logica: ogni progetto avviato ha infatti portato molti più han nella regione aumentando così la pressione demografica sulle minoranze etniche²⁸.

Nel tentativo di dimostrare il suo impegno nelle regioni autonome e di placare i sentimenti anti-han nel Xinjiang, il Congresso nazionale del popolo ha poi di recente apportato delle modifiche alla LRNA, con l’aggiunta di sette nuovi articoli al codice (febbraio 2001). Gli emendamenti cercano, da un lato di accelerare lo sviluppo economico e sociale, e dall’altro di promuovere e rafforzare un senso di solidarietà nazionale. Lo stato si

²⁷ “West” si riferisce alle province di: Sichuan, Gansu, Guizhou, Yunnan, Qinghai, Shaanxi, Ningxia, Tibet e Xinjiang.

²⁸ G. E. Fuller, S. F. Starr, “The Xinjiang Problem”, Central Asia-Caucasus Institute (The Johns Hopkins University), p. 11.

impegna ad esempio ad adottare nuove politiche volte a favorire l'impiego di capitali nazionali ed esteri nelle regioni autonome e a concedere "un risarcimento economico di un certo livello" a quelle regioni autonome che forniscono risorse naturali²⁹.

E' interessante notare come le recenti modifiche si riferiscano esclusivamente all'adozione di nuove politiche economiche e di sviluppo per le regioni autonome, dimenticando volontariamente il discorso sull'autonomia, causa scatenante dei disordini e del malcontento tra gli uiguri del Xinjiang. E' dunque difficile pensare nell'immediato alla possibilità di un ampliamento del grado di autonomia concesso a queste regioni. Forse l'aumento della popolazione han nel Xinjiang potrebbe favorire una maggiore stabilità che permetterebbe al governo centrale di espandere gradualmente l'autonomia (economica ma difficilmente quella politica). Dall'altro però, diversi fattori quali l'importanza strategica della regione, i timori di un effetto domino e la necessità di Pechino di rafforzare il nazionalismo, giocano contro l'instaurazione di una reale autonomia e di un effettivo autogoverno nel Xinjiang. Per il momento, l'"autonomia" concessa dal governo allo Xuar, si è tradotta in un processo di ammodernamento, assimilazione e integrazione nel sistema han³⁰.

L'emergere del nazionalismo uiguro e la repressione del governo centrale

Gli anni '90 hanno inaugurato l'inizio di una reazione violenta uigura contro il governo cinese attraverso tre diverse ondate di attentati e rivolte, che hanno ricevuto un'attenzione crescente nei media internazionali³¹. La prima ondata, il 5 aprile 1990 ha avuto luogo a Baren, vicino Kashgar. Si trattò di una rivolta popolare armata contro le autorità locali han, domata dalla mobilitazione di 200 mila soldati cinesi³². I promotori della rivolta fecero leva sulla retorica religiosa e utilizzarono le moschee per disseminare la chiamata alle armi e alla *jihad* tra la popolazione. La seconda ondata, tra il 1992 e il 1993, fu invece caratterizzata da attentati dinamitardi spesso a scapito di obiettivi civili (autobus, treni, negozi). Sebbene molti degli attentati furono sventati in tempo, ne

²⁹ M. Moneyhon, *op. cit.*, p. 149.

³⁰ *Ibid.*, p. 151-152.

³¹ Il collasso dell'Unione Sovietica con la successiva indipendenza di diverse repubbliche a maggioranza musulmana confinanti con la regione del Xinjiang, come pure l'emergere del fondamentalismo islamico in Medio Oriente, hanno contribuito all'incremento delle attività terroristiche nella regione. Si ritiene infatti che molti dei responsabili di tali attacchi siano stati addestrati in Asia centrale, in Afghanistan e in Medio Oriente. Non bisogna nemmeno sottovalutare l'influenza che ha avuto l'apertura, nel 1986, della Karakorum Highway, che collega il Pakistan alla Cina. Si ritiene infatti che questo abbia favorito e rafforzato la partecipazione degli uiguri al progetto della creazione di un'Asia centrale islamica. Da quel momento, inoltre, il cammino dei pellegrini musulmani del Xinjiang per lo *hajj* verso l'Arabia Saudita avrebbe previsto una tappa obbligatoria nelle scuole religiose del Pakistan. Da allora, migliaia di uiguri hanno avuto la possibilità di sviluppare contatti con scuole religiose e con organizzazioni islamiche pakistane. Si veda D. Giglio, "Separatism and the War on Terror in China's XUAR" (www.unitarpoci.org/).

³² Non ci sono stime precise sul numero delle vittime; secondo il governo cinese queste ammonterebbero ad una ventina, ma le fonti uigure parlano di diverse centinaia. F., Mini, *op. cit.*, p. 83.

risultarono comunque numerosi feriti e alcune vittime. Infine, la terza ondata, che fu anche la più significativa, si verificò tra la primavera del 1996 e il febbraio 1997³³, e corrispose cronologicamente all'inaugurazione dell'organizzazione "Shanghai Five" e alla campagna "Strike Hard" contro sospetti terroristi. A quest'ultima ondata di violenza Pechino rispose con tre principali sviluppi politici.

Il Documento n. 7 (19 marzo 1996)

Documento classificato come "top secret", redatto durante un incontro dello Standing Committee del CCP Politburo (i sette uomini più potenti della Cina). Affronta dieci questioni che vanno dalle attività religiose illegali, all'influenza esercitata dall'estero da alcune organizzazioni terroristiche, all'infiltrazione di sospetti terroristi nella regione del Xinjiang, fino alla prospettiva di intensificare i controlli di sicurezza e il rafforzamento degli apparati di polizia nella regione, come misura preventiva.³⁴

Il primo punto del documento riassume chiaramente i principali timori di Pechino nella regione:

"National separatism and illegal religious activity are the chief threats to the stability of Xinjiang [...] The outside national separatist organizations are joining hands and strengthening the infiltration of Xinjiang sabotage activities with each passing day. Within our national borders, illegal religious activities are widespread; sabotaging activities, [...] explosions and terrorism are occurring sporadically. Some of these activities have changed from completely hidden to semi-open activities, even to the degree of openly challenging the government's authority".

Il terzo punto affronta invece la questione del "rafforzamento del controllo legale sugli affari religiosi ed etnici". Iniziano ad emergere le reali implicazioni dei diritti umani all'interno del documento, soprattutto per quanto riguarda la libertà di espressione e di religione:

³³ Sembra che la responsabilità di alcuni di questi attentati sia stata rivendicata da un gruppo noto come Lupi di Lop Nor (*Lop Nor Bozkurtları*). In seguito, le stesse autorità cinesi rivelarono che gli attacchi erano stati pianificati da esuli uiguri in Kazakistan. La città di Lop Nor costituisce uno dei più grandi poligoni nucleari della Cina. F., De Renzi, *op. cit.*, pp. 192-193.

³⁴ Human Rights Watch, "China: Human Rights Concerns in Xinjiang", Human Rights Watch (Ottobre 2001). Pubblicato in inglese dal Committee Against Chinese Communist Propaganda (CACCP) e da fonti uigure in esilio sul sito:

www.caccp.org/conf/doc7.html. Il documento in questione dimostra chiaramente che Pechino si stava preparando ad affrontare probabili e massicci disordini sociali ed etnici, soprattutto nel Xinjiang, timori che sarebbero divenuti reali solo un anno dopo dalla pubblicazione del documento, con lo scoppio della rivolta di Yining. Sugli scontri a Yining, si veda J. Millard, *op. cit.*, p. 16. Tra le organizzazioni terroristiche che si sono infiltrate nel Xinjiang in quegli anni, la principale è la Tablighi Jama'at, organizzazione missionaria pakistana che sembra essere responsabile dell'addestramento di numerosi uiguri in Pakistan e in Afghanistan. Negli ultimi otto anni, infine, un altro movimento noto col nome di Hizb at-Tahrir (Partito della rinascita islamica), si è diffuso in tutta l'Asia centrale reclutando numerosi esuli uiguri, soprattutto in Tagikistan, nella valle di Fergana. Da qui il movimento progetta, con l'aiuto di alcuni separatisti uiguri, la costruzione di un califfato esteso dal Marocco alla Cina. In F. De Renzi, *op. cit.*, p. 193.

“Take strong measures to prevent and fight against the infiltration and sabotaging activities of foreign religious powers. Restrict all illegal religious activities. Severely control the building of new mosques. Mosques built without permission from the government have to be handled according to registration methods of practicing sites of religion. Relocate or replace quickly people who are hesitant or support ethnic separatism. Give leadership positions in mosques and religious organizations to dependable, talented people who love the motherland. Stop illegal organizations such as underground religious schools, kung-fu schools and Koran studies meetings”.

Il quinto punto, infine, parla espressamente delle misure da adottare nella parte meridionale del Xinjiang, dove è concentrata la maggior parte della popolazione uigura:

“Make Southern Xinjiang the focus of attention; establish a sensitive information network and strive to get information on a deep level which can serve as a covert prior alert of any trouble. Establish individual files; maintain supervision and vigilance. Legally strike against separatism, sabotaging and criminal activities of the internal and external hostile forces in a timely manner. Strengthen the management of labor camps (laogai) and prisons in Xinjiang”.

Il “Gruppo dei Cinque”

Il 26 aprile 1996, Cina, Russia, Kazakistan, Kirghizistan e Tagikistan firmarono un accordo relativo alla sicurezza e alla riduzione della violenza in Asia centrale. Il primo punto dell’agenda diplomatica sino-centroasiatica prevedeva la risoluzione dei problemi legati alla definizione della frontiera comune. In quell’occasione la Cina puntualizzò il bisogno di prevenire e limitare il passaggio alle frontiere³⁵ da parte di movimenti panuigurici (chiaramente preoccupata dal sostegno che gli uiguri potevano trovare tra i musulmani dell’Asia centrale) e di attività che avrebbero potuto “minacciare la sovranità nazionale”. Uno degli obiettivi principali dell’organizzazione fu poi quello di cooperare contro il terrorismo e l’integralismo islamico nella regione. Si decise inoltre di creare un centro antiterrorismo a Bishkek, in Kirghizistan, per controllare innanzitutto i movimenti alle frontiere.

Dopo la firma dell’accordo i governi del Kirghizistan e del Kazakistan, sotto le pressioni di Pechino, eliminarono i partiti politici uiguri, chiusero i loro giornali e arrestarono numerosi militanti, soprattutto in seguito

³⁵ L’art. 322 del Codice penale cinese, prevede per “l’attraversamento illegale delle frontiere nazionali”, una pena che arriva fino ad un massimo di un anno di reclusione. Questa legge viene applicata anche ai famigliari degli attivisti uiguri in esilio che risiedono nel Xinjiang. A questi vengono infatti negati i passaporti o altri documenti di viaggio, cosa che impedisce loro di far visita ai parenti all’estero, se non in modo illegale, con il rischio di essere soggetti alla pena prevista dall’art. 322. Le autorità cinesi prendono di mira i famigliari nel tentativo di costringere gli uiguri in esilio a rientrare nel paese, o almeno di impedire che questi si dedichino, all’estero, ad attività politiche contro il governo centrale. In Amnesty International, “People’s Republic of China: Uighurs Fleeing Persecution as China Wages its War on Terror” (7 luglio 2004) [AI Index ASA 17/021/2004].

ai gravi disordini avvenuti nel febbraio 1997 a Yining (al confine con il Kazakistan), nel Xinjiang³⁶. Nel 1999, il Kazakistan consegnò poi alle autorità cinesi, su ripetute richieste di Pechino, tre rifugiati uiguri, in violazione delle leggi internazionali in materia di estradizione³⁷.

Il 14 settembre 2001, dopo che la Cina si era detta pronta a sostenere gli Usa nella loro battaglia globale, il gruppo di Shanghai ha sottoscritto una dichiarazione in cui, oltre ad affermare che: “Il terrorismo internazionale è diventato una seria minaccia per l’umanità”³⁸, manifestava la volontà di “*to raise the Shanghai Five to a higher level*” e di “*build a regional organization of multilateral cooperation covering various fields*”. Veniva così annunciata la creazione di una nuova organizzazione regionale, la Shanghai Co-operation Organization (Sco), che includeva adesso anche all’Uzbekistan. Molti esperti hanno visto nella creazione di questo nuovo soggetto politico strategico, una mossa di Pechino per aumentare la propria sfera di influenza economica e geopolitica in Asia centrale³⁹.

Le campagne “Strike Hard”

La prima campagna “Picchia duro” (*Yan Da*) è iniziata nell’aprile 1996 per piegare “il crimine, il separatismo e le attività religiose illegali”⁴⁰. Campagne della stessa natura ma con obiettivi e modalità sempre più radicali si sono ripetute con cadenza annuale fino al 2004. Sono state tutte caratterizzate da migliaia di arresti, spesso illegali, da processi sommari e sentenze arbitrarie, a volte con condanne alla pena di morte⁴¹. La rapidità con cui si svolgono

³⁶ L’origine delle proteste non è chiara. Si trattò di proteste su larga scala iniziate nell’ultima settimana del mese di Ramadan, quando centinaia di giovani, donne e bambini, si riversarono per le strade della città scandendo slogan religiosi e chiedendo pari diritti per gli uiguri della regione. La protesta fu poi esacerbata, già nella sua fase iniziale, dalla decisione del governo di inviare unità di polizia in tenuta antisommossa e di chiudere le frontiere col Kazakistan. Si riteneva infatti che la responsabilità degli incidenti fosse da attribuire a “forze ostili esterne”. Secondo le stime ufficiali, al termine degli scontri si contarono dieci vittime, 198 feriti e 500 arresti. Gruppi di uiguri in esilio, affermano però che le stime delle vittime, dei feriti e degli arresti furono di gran lunga superiori. Come si legge in un report pubblicato dal *People’s Daily* nel gennaio 2002, le autorità cinesi hanno ufficialmente definito la protesta “un’azione terroristica” condotta dall’“East Turkestan Islamic Party of Allah” (Etīpa), che diventerà poi l’“East Turkestan Islamic Movement” (Etīm). Si veda: Amnesty International, “China: Remembering the victims of police brutality in Ghulja, Xinjiang on 5-6 February 1997”, Amnesty International Public Statement (4 febbraio 2005) [AI Index: ASA 17/005/2005] e J. Millard, *op. cit.*, pp. 16-17 e 22.

³⁷ International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) (1966), art. 7: “*No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment*”; Convention Against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT) (1984), art. 3: “*No State Party shall expel, return (“refouler”) or extradite a person to another State where there are substantial grounds for believing that he would be in danger of being subjected to torture*”; Convention Relating to the Status of Refugees (1951), art. 33: “*No contracting State shall expel or return (“refouler”) a refugee in any manner whatsoever to the frontiers of territories where his life or freedom would be threatened on account of his race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion*”.

³⁸ In *Internazionale*, n. 411 (9/15 novembre 2001), p. 37.

³⁹ D.L. McNeal, “China’s Relations with Central Asian States and Problems with Terrorism”, Congressional Research Service (17 dicembre 2001) [Order Code: RL31213] (<http://fpc.state.gov/documents/organization/7945.pdf>). F. Gustincich, “Herat nel grande gioco”, in *Limes* “Lost in Iraq”, n. 6 (2005), p. 243.

⁴⁰ J. Millard, *op. cit.*, pp. 16-17, 29.

⁴¹ Secondo Amnesty International, più di 200 condanne a morte sono state registrate, soltanto nel Xinjiang, come risultato delle campagne effettuate tra il 1997 e il 2003, la maggior parte delle quali per crimini contro la sicurezza interna. Si veda:

queste campagne e l'altissimo numero di arresti e di condanne che ne risultano, è attribuibile ad una direttiva del governo centrale che obbliga i tribunali a ridurre al minimo i tempi dei processi secondo il principio delle "due basi" (*liang ge jiben*). Per procedere bastano solo "basic truth" e "basic evidence"⁴².

Per quanto riguarda più precisamente il Xinjiang, dal 1996 si sono registrate almeno nove campagne "anti-crimine", lanciate a tappeto su tutto il territorio e volte a reprimere "culti fuorilegge", minoranze etniche "sospette", e la delinquenza in genere.⁴³

<p>1996: prima campagna "Strike Hard" contro "il separatismo e le pratiche religiose illegali";</p> <p>1997: campagna "Rectification of Social Order";</p> <p>1998: "People's War" contro "separatismo e estremismo religioso";</p> <p>1999: "Special 100 Days Strike Hard Fight" e "General Campaign against Terrorism";</p> <p>2000: "Focused Rectification of Religious Places Campaign";</p> <p>2001: due anni di campagna "Strike Hard", durata fino al giugno 2002⁴⁴;</p> <p>2002: campagna "High Pressure Strike Hard", lanciata dopo l'11 settembre;</p> <p>2003: campagna "100 Days Strike Hard";</p> <p>2004: campagna "High Pressure Strike Hard" contro "separatismo, terrorismo ed estremismo religioso", estesa a tempo indeterminato.</p>

post 9/11

In seguito agli attacchi dell'11 settembre 2001 negli Stati Uniti, il governo cinese ha intensificato la repressione degli oppositori uiguri e delle altre minoranze etniche "separatiste" nel Xinjiang, sacrificando i diritti umani in nome della lotta al terrorismo globale, e ha fatto appello alla comunità internazionale per ottenere il suo supporto nella lotta al terrorismo domestico.

Amnesty International, "People's Republic of China: No Justice for the victims of the 1997 crackdown in Gulya (Yining)" (4 febbraio 2003) [AI Index: ASA 17/011/2003].

⁴² Secondo le istruzioni date dal segretario del Partito comunista del Xinjiang all'inizio della campagna "Strike Hard" del 2001: "As long as the basic truth is clear and as long as the basic evidence is verified, prompt approval of arrest, prosecution, and court decisions are required". In Human Rights Watch, "Devastating Blows", *op. cit.*

⁴³ *Ibid.*. Si veda inoltre "Cina. Il fronte orientale", Internazionale, n. 411 (9/15 Novembre 2001).

⁴⁴ Già mesi prima degli avvenimenti dell'11 settembre 2001, le operazioni militari nella regione erano state intensificate e, nel solo mese di aprile (2001), avevano portato all'arresto di centinaia di semplici cittadini e all'esecuzione di 480 persone. F. De Renzi, *op. cit.*, p. 187.

L'alleanza di Shanghai

Si tratta di un nuovo allineamento dei “potenti”, deciso a Shanghai tra il 19 e il 20 ottobre 2001, in occasione del vertice dell’Apec, l’Associazione per la cooperazione economica dell’Asia-Pacifico. L’incontro tra i presidenti Jiang Zemin, Vladimir Putin e George W. Bush, si è concluso con la firma di una dichiarazione in cui si denunciava il terrorismo internazionale e il Presidente Bush che, compiaciuto, affermava: “*China responded immediately to the attacks of September 11th. There was no hesitation, there was no doubt that they would stand with the United States [...] There is a firm commitment by this government to cooperate in intelligence matters, to help interdict financing of terrorist organizations*”⁴⁵.

Leggendo tra le righe, questo incontro ha rappresentato un complicato intreccio di interessi personali: Pechino, ha ricercato la comprensione o quanto meno il silenzio di Washington sui suoi affari interni, precisamente sul modo, che rientra nel terrorismo di Stato, con cui la Cina reprime le aspirazioni all’autonomia dei due popoli sotto il suo controllo, i tibetani e gli uiguri del Xinjiang; Putin, ha invece cercato di conquistarsi la tacita acquiescenza di Washington al modo, che si avvicina anche in questo caso al terrorismo di Stato, in cui porta avanti la sua guerra contro i ceceni⁴⁶.

Altra considerazione da fare è la seguente. Pechino teme che il terrorismo a sfondo religioso, soprattutto quello proveniente dall’Afghanistan e dalle regioni vicine (Tibet compreso), possa compromettere il controllo sul Xinjiang, grande serbatoio di ricchezze naturali.

Gli uiguri lo chiamano Taklamakan, che nella loro lingua significa “ci entri dentro e non ne esci mai”, i mongoli lo chiamano semplicemente Gobi, il deserto⁴⁷. Milioni di anni fa era il fondo di un mare, ora è un immenso corridoio che taglia il Xinjiang e che si estende su 10.8 miliardi di tonnellate di petrolio, ovvero il triplo delle risorse americane conosciute⁴⁸. Nel 2002, la principale azienda petrolifera cinese, la PetroChina, ha firmato un patto con l’anglo-olandese Shell, la statunitense Exxon Mobil e la russa Gazprom, per la costruzione di un gasdotto che dalle aree desertiche del Xinjiang, nel nordovest, dovrebbe raggiungere la costa orientale del paese⁴⁹. La Cina ha dunque le sue buone ragioni per volere assicurare stabilità alla sua regione irrequieta del Xinjiang, garantire l’energia necessaria per alimentare la rapida crescita economica ed espandere la propria influenza politica in una regione di confine così critica⁵⁰.

⁴⁵ U.S. Department of State, “U.S., China Stand Against Terrorism” (19 ottobre 2001) (www.state.gov/s/ct/rls/rm/2001/5461.html).

⁴⁶ Si veda l’articolo di Le Monde, pubblicato in italiano su Internazionale, n. 409 (26 ottobre/1 novembre 2001); D.L. McNeal, “China’s Relations with Central Asian States and Problems with Terrorism”, *op. cit.*

⁴⁷ T. Terzani, *op. cit.*, p. 66.

⁴⁸ “Cina. Il fronte orientale”, Internazionale, n. 411, *op. cit.*, p. 37.

⁴⁹ “Cina”, Internazionale, n. 445 (12/18 luglio 2002), p. 15.

⁵⁰ A. Rashid, *op. cit.*, pp. 180-181.

I “tre mali”

A partire dall'11 settembre, Pechino ha iniziato a “pubblicizzare” e a porre l'accento sugli attentati e le altre violente manifestazioni di opposizione al governo centrale avvenute negli anni '90. Ha poi cercato di rendere labile, se non nulla, la distinzione tra terrorismo e lotta per l'indipendenza, giustificando così la sua politica di repressione contro i temuti “*three evils*”, vedi “separatismo, terrorismo ed estremismo religioso” e, in genere, contro le altre forme di dissenso politico e religioso⁵¹.

Per la prima volta, nel novembre 2001, il governo centrale ha accusato pubblicamente gli uiguri di complicità con il terrorismo internazionale. Il 21 gennaio dell'anno successivo, l'Ufficio informazioni del Consiglio di Stato della Repubblica popolare cinese pubblicava un articolo sul terrorismo in Turkestan orientale, intitolato “*East Turkestan Terrorist Forces Cannot Get Away with Impunity*”⁵². Nel documento si presentava una lista dettagliata delle azioni violente condotte da gruppi separatisti nel Xinjiang, e si dichiarava: “*These terrorist incidents have seriously jeopardized the lives and property of people of all ethnic groups as well as social stability in China, and even threatened the security and stability of related countries and regions*”. Si parlava inoltre di quattro ondate di terrorismo condotte da attivisti uiguri contro la polizia ed altre istituzioni, sia in Cina che all'estero. Nell'ultima di queste ondate, iniziata nel 1999, si legge nel documento, “gruppi anti-cinesi attivi all'estero hanno diretto le attività di sabotaggio⁵³ dei dissidenti interni contro il governo centrale”. I gruppi da cui Pechino si sente più minacciata sono attivi non solo nei paesi vicini, Afghanistan e Uzbekistan in testa, ma anche in Turchia, Germania e Usa. Nella parte finale del documento, il governo cinese ammette inoltre di essere a conoscenza di legami esistenti tra i “separatisti” uiguri del Xinjiang e quei membri della rete terroristica di al-Qā'ida che hanno trovato rifugio nelle zone più remote della regione. In base alle informazioni in suo possesso, Pechino ritiene che il movimento separatista uiguro “[...] *has the unstinting support of Bin Laden, and is an important part of his terrorist forces*”, e lo accusa di aver ricevuto da

⁵¹ In linea generale, il diritto internazionale considera le lotte di liberazione nazionale legittime o, quantomeno, disciplinate da strumenti internazionali diversi da quelli penali, quali quelli rientranti nel diritto umanitario internazionale. Il formale riconoscimento, nella Carta delle Nazioni Unite, (articolo 1 par.2) del diritto dei popoli alla propria autodeterminazione costituisce il punto di riferimento fondamentale. La Risoluzione dell'Assemblea Generale n. 46/51 del 9 dicembre 1991, al paragrafo n. 15, sottolinea la sostanziale differenza tra terrorismo e diritto dei popoli, in particolare di quelli soggetti a regimi coloniali e razzisti, a lottare per l'autodeterminazione, la libertà e l'indipendenza. E' opinione pressoché unanime che l'autodeterminazione formi oggetto di una norma non solo di diritto internazionale convenzionale (vincolante per gli Stati appartenenti all'O.N.U.), ma di diritto consuetudinario internazionale, rientrante nel ristretto novero delle norme di *jus cogens*, con valore *erga omnes*.

⁵² Information Office of China's State Council, “East Turkestan Terrorist Forces Cannot Get Away with Impunity”, pubblicato sul *People's Daily* (21 gennaio 2002), e sul sito: <http://www.china-un.ch/eng/23949.html>. Si veda anche J. Millard, *op. cit.*, pp. 11-12.

⁵³ Si tratta prevalentemente di azioni di sabotaggio economico, rivolte contro attività, centri culturali e i settori del cotone e del gas naturale. In J. Millard, *op. cit.*, p. 12.

questo ingenti finanziamenti: “Bin Laden has schemed with the heads of the Central and West Asian terrorist organizations many times to help the East Turkestan terrorist forces in Xinjiang launch a holy war”.⁵⁴ Effettivamente, si ha notizia della presenza di almeno quindici uiguri, tra i circa 600 prigionieri appartenenti alla rete di al-Qā’ida o alle forze talebane, detenuti nella base navale americana di Guantanamo Bay, a Cuba⁵⁵.

Sia il documento del Consiglio di Stato del 2001 che il successivo, redatto nel settembre 2002, concentrano le preoccupazioni principalmente su un gruppo, l’East Turkistan Islamic Movement (Etim)⁵⁶. Si sospetta infatti che molti dei membri del movimento siano stati addestrati in Afghanistan. La Cina accusa l’Etim di inviare terroristi nel paese, di organizzare campi di addestramento, traffico di armi e di esplosivi, e di incitare alla “guerra santa”⁵⁷. Il Ministero degli Esteri cinese ha inoltre accusato apertamente l’Etim di aver collaborato con il Movimento

⁵⁴ Secondo quanto si afferma nel documento, durante un incontro con i leaders dell’Etim avvenuto nel 1999, Bin Laden chiese a questi ultimi di coordinare l’Islamic Movement of Uzbekistan (Imu) e i Talebani, in cambio di finanziamenti. Si ritiene che, tra il 1999 e il 2001, Bin Laden e i Talebani, abbiano fornito all’Etim circa 300 mila dollari. Si veda: D. Giglio, *op. cit.* e J. Millard, *op. cit.*, p. 23 e F. De Renzi, *op. cit.*, p. 191.

⁵⁵ UN Commission on Human Rights, “*Situation of Detainees at Guantanamo Bay*”, (15 febbraio 2006) [E/CN.4/2006/120] (<http://www.ochr.org/english/bodies/chr/docs/62chr/E.CN.4.2006.120.pdf>), p. 16. Secondo il rapporto, già nel 2003 il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti aveva stabilito che i quindici uiguri detenuti a Guantanamo non rappresentavano una minaccia alla sicurezza interna. Nel 2004, inoltre, lo stesso Dipartimento affermava che i detenuti in questione non avevano nessun valore a livello di *intelligence*, e dovevano perciò essere rilasciati. Nel marzo 2005, infine, il Combatant Status Review Tribunal (Csrt), istituito il 7 luglio 2004 dal governo americano col compito di revisionare la legalità delle detenzioni, aveva deciso che sei dei quindici detenuti uiguri non rientravano nella categoria di “*enemy combatants*” e dovevano quindi essere rilasciati. Sebbene la risposta degli Usa agli Special Rapporteurs dell’Unchr sia stata: “*arrangements are underway*”, questi non intendono né consegnare i detenuti alle autorità cinesi, dove sarebbero a rischio di morte, torture e maltrattamenti [Inter-American Convention on Extradition (1981): art. 9], né tanto meno tenerli nel paese. Si veda anche il *case study* su Guantanamo Bay in: H. Duffy, “The War on Terror and the Framework of International Law”, Cambridge University Press (2005), Cap. 8, pp. 379-440.

⁵⁶ Il governo cinese ha reso noto nel report che, tra il 1990 e il 2001, l’Etim è stato responsabile di più di 200 attacchi terroristici nel Xinjiang, che hanno causato 162 vittime e più di 440 feriti, appartenenti a diversi gruppi etnici. Secondo Pechino questi attentati rappresenterebbero la prova inconfutabile della natura terroristica dell’Etim che, come si legge nel report: “*does not flinch from taking violent measures to kill the innocent and harm society so as to achieve the goal of splitting the motherland*”. Si veda: D. Giglio, *op. cit.*, e J. Millard, *op. cit.*, pp. 13 e 23.

⁵⁷ Inoltre, secondo alcuni rapporti risalenti al 2001, diverse centinaia di uiguri sarebbero stati addestrati al combattimento dalla Jamaat al-Islami (Comunità Islamica), il più grande partito politico islamico del Pakistan, nella regione tra l’Afghanistan e il Kashmir pakistano (Hunza e Gilgit). In F. De Renzi, *op. cit.*, p. 193. Sui guerriglieri uiguri addestrati in Afghanistan si veda anche C. Bennet, in *Internazionale*, *op. cit.*

Islamico Uzbeko (Imu)⁵⁸ nell'organizzazione di rivolte scoppiate in alcune zone dell'Uzbekistan e del Kirghizistan. Nessuna prova a supporto di tali accuse è stata mai resa pubblica⁵⁹.

Il 26 agosto 2002, dopo aver più volte fatto appello al governo cinese affinché non usasse la lotta al terrorismo per reprimere le minoranze etniche nel proprio territorio, gli Usa hanno infine deciso di inserire l'Etim nella lista delle organizzazioni terroristiche preparata dal Dipartimento di Stato americano⁶⁰. Il gruppo, ha detto il vicesegretario di Stato Richard Armitage, "*committed acts of violence against unarmed civilians without any regard for who was hurt*", e ha dichiarato inoltre che l'Etim costituisce il gruppo terroristico più pericoloso tra quelli attivi in Asia centrale. Sebbene gli obiettivi delle attività dell'Etim siano stati in passato prevalentemente cinesi, l'amministrazione americana temeva che il gruppo potesse pianificare degli attacchi contro obiettivi americani. Nell'agosto 2002, l'ambasciata Usa a Pechino aveva infatti reso noto che, in base a delle informazioni trasmesse da fonti non cinesi, c'era ragione di ritenere che l'Etim stesse pianificando un attentato contro l'ambasciata americana a Bishkek, in Kirghizistan⁶¹. Tenuto inoltre conto dei sospetti di una collaborazione del gruppo con al-Qā'ida, il Dipartimento di Stato americano si teneva pronto all'eventualità di attentati contro obiettivi Usa anche all'estero⁶². Successivamente, Washington ha appoggiato la Cina nei suoi sforzi per ottenere l'inserimento dell'Etim anche nella lista delle organizzazioni terroristiche preparata dal Sanctions Committee del Consiglio di Sicurezza dell'Onu.

Human Rights Watch ha pubblicato, nel 2001, un rapporto in cui le tesi avanzate da Pechino su sospetti legami tra movimenti separatisti uiguri e i talebani, vengono smentite nei seguenti punti⁶³:

⁵⁸ Imu (Islamic Movement of Uzbekistan): si tratta probabilmente della più importante organizzazione islamica che recluta guerriglieri uiguri. L'organizzazione ha cambiato il suo nome in Partito Islamico del Turkestan nel marzo 2002 e con esso anche la propria missione. Originariamente l'obiettivo dell'Imu era quello di rovesciare il governo uzbeko per creare uno stato islamico, mentre oggi le aspirazioni del nuovo Partito comprendono la creazione di uno stato islamico esteso a tutta l'Asia centrale e al Xinjiang. Il cambiamento di rotta deciso dal movimento, ha visto un notevole incremento nel numero di combattenti di origine uzbeka, cecena, uigura, araba e pakistana. Legato allo Hizb at-Tahrir e ad al-Qā'ida, sembra abbia addestrato centinaia di uiguri nei campi intorno a Mazar-i Sharif. D. Giglio, *op. cit.*. Sui movimenti islamici operanti in Uzbekistan e sulla repressione del governo in nome della lotta al terrorismo, si veda il report di Human Rights Watch, "In the Name of Counter-Terrorism: Human Rights Abuses Worldwide" (25 marzo 2003).

⁵⁹ HRW, "In the Name of Counter-Terrorism: Human Rights Abuses Worldwide" (25 marzo 2003) e "Bush: Cina al nostro fianco nella lotta al terrorismo", La Repubblica.it (Mondo) (19 ottobre 2001) su www.repubblica.it.

⁶⁰ R. Foot, "Collateral damage: human rights consequences of counterterrorist action in the Asia-Pacific", *International Affairs*, n. 81/2 (2005), p. 422. Nel dicembre 2003, inoltre, il Ministero per la Sicurezza pubblica ha diffuso una lista ufficiale in cui compaiono i nomi di quattro organizzazioni terroristiche: l'Etim, l'Etlö (East Turkestan Liberation Organization), il Wuyc (World Uyghur Youth Congress) e l'Etic (East Turkestan Information Center). In J. Millard, *op. cit.*, p. 14. Si veda inoltre: "China Seeks Cooperation to Fight East Turkestan Terrorists", in Xihuanet (15 dicembre 2003) : www.news.xihuanet.com/english/2003-12/15/content_1232550.htm) e G. Christoffersen, "Constituting the Uyghur in U.S.-China Relations: The Geopolitics of Identity Formation in the War on Terrorism", *Strategic Insights*, Vol. I, Issue 7 (September 2002).

⁶¹ In J. Millard, *op. cit.*, p. 24. Sulle dichiarazioni di Armitage, si veda anche F. De Renzi, *op. cit.*, p. 192.

⁶² D. Giglio, *op. cit.*

⁶³ HRW, "China: Human Rights Concerns in Xinjiang" (ottobre 2001).

- il breve confine cino-afgano che corre sul passo conosciuto col nome di corridoio di Wakhan è controllato dalle forze anti-talebane dell'Alleanza del Nord. Questo renderebbe impossibile i contatti con le forze talebane;
- l'etnia uigura è molto più prossima a quella uzbeka, e possiede perciò molte più affinità con quella degli uzbeki residenti in Afghanistan che con i pashtun (l'etnia a cui appartengono i talebani);
- il Pakistan dal canto suo, ha tutte le ragioni per mantenere buoni i suoi rapporti con la Cina, che gli fornisce supporto militare e nucleare, e di conseguenza non può permettersi di sottovalutare il peso delle attività dei separatisti uiguri nel proprio territorio. In passato infatti il Pakistan non ha esitato a rimpatriare alcuni studenti uiguri e, in genere, si è astenuto dall'impiego di guerriglieri uiguri negli scontri in Kashmir e in Afghanistan;
- da numerose interviste, condotte e pubblicate da *Le Monde* (30 settembre 2001), a guerriglieri uiguri, militanti tra le fila dei talebani e catturati dall'Alleanza del Nord, è emerso che questi avevano deciso di partecipare alla *jihad* talebana su scelta autonoma, dopo una permanenza nelle scuole islamiche del Pakistan. Non c'è prova di una loro volontà di stabilire una rete di terrorismo internazionale.

Repressione e violazione delle libertà fondamentali

Per rispondere alla sfida separatista lanciata dagli uiguri nel XUAR, Pechino ha agito su un duplice piano. Sul fronte interno, ha adottato delle misure volte al rafforzamento del sistema legale in materia di antiterrorismo e al miglioramento degli apparati di sicurezza interna. La vigilanza e i controlli nel Xinjiang si sono fatti più serrati, e hanno visto l'aumento delle unità militari e di polizia nella regione. Per quanto riguarda il sistema legale, inoltre nel dicembre 2001 sono state emendate alcune leggi del Codice penale cinese⁶⁴, con l'obiettivo di rendere ancora più esplicite e severe le misure contro i crimini legati al terrorismo già contenute nel codice. Molti attivisti per i diritti umani nutrono seri timori a riguardo. Ritengono infatti che gli emendamenti possano favorire una più

⁶⁴ Gli emendamenti al codice penale della Repubblica Popolare Cinese, sono stati adottati dallo Standing Committee del Congresso nazionale del popolo, e sono entrati in vigore nello stesso giorno, il 29 dicembre 2001.

ampia applicazione della pena di morte⁶⁵, ed essere utilizzati anche per sopprimere alcune libertà fondamentali come quella di espressione e associazione⁶⁶.

Sul fronte internazionale, invece, il governo si è dimostrato sempre più attivo, presenziando a *fora* multilaterali sul terrorismo e lavorando per stabilire e sviluppare, nella Shanghai Cooperation Organization (SCO), nuove strategie in risposta al terrorismo e alla sicurezza nazionale⁶⁷.

Le leggi antiterrorismo e il codice penale

E' importante, a questo punto, soffermarsi su alcune delle modifiche apportate al Codice penale cinese. Già prima dell'emendamento, il codice penale prevedeva delle leggi relative ad una serie di crimini legati al "terrorismo", contenute in una sezione specifica sui cosiddetti "crimini che minacciano la sicurezza pubblica". Molti degli emendamenti adottati nel dicembre 2001 modificano proprio alcuni degli articoli contenuti in questa sezione. Alcune delle modifiche più significative apportate sono elencate di seguito:

➤ **Due emendamenti all'art. 120 del codice penale:**

Il primo riguarda la pena per chi è colpevole di "organizzare o guidare un'organizzazione terroristica". Prima dell'emendamento la legge prevedeva per tale reato una pena che andava dai tre ai dieci anni di reclusione. Adesso, la sanzione prevista è stata aumentata e va dai dieci anni all'ergastolo. La seconda modifica apportata riguarda l'inserimento di una nuova clausola contro chi "fonda un'organizzazione terroristica o contro individui che partecipano ad attività terroristiche". Questo reato prevede delle pene che vanno dal pagamento di multe ad un massimo di cinque anni di reclusione, eccezion fatta per i casi più seri, per cui è prevista una pena minima di cinque anni di reclusione, mentre non viene specificata la pena massima.

In sostanza, in base a questi emendamenti, viene considerato un crimine l'essere membro, leader o fondatore di un'organizzazione "terroristica", anche se l'individuo non commette nessuna altra infrazione. Il fatto che la legge non fornisca una chiara definizione dell'espressione "associazione terroristica", preoccupa molte

⁶⁵ Secondo un rapporto di Amnesty International, fino al 2002 le condanne alla pena di morte e le esecuzioni venivano regolarmente riportate dai media ufficiali del XUAR (che è tra l'altro l'unica regione cinese in cui viene applicata la pena di morte per crimini politici). Negli ultimi anni invece, i media locali sono alquanto silenziosi sulla questione, probabilmente a causa dei timori di Pechino che ha visto crescere l'interesse e la preoccupazione della comunità internazionale su questi casi. Amnesty International, "People's Republic of China: Executed according to the law? The death penalty in China" (17 marzo 2004) [ASA 17/003/2004].

⁶⁶ Amnesty International, "Right at Risk: Amnesty International's Concerns Regarding Security Legislation and Law Enforcement Measures" (gennaio 2002) [AI Index: ACT 30/001/2002].

⁶⁷ D. Giglio, *op. cit.*

organizzazioni operanti nel settore dei diritti umani. La legge può essere infatti soggetta ad un'ampia interpretazione ed essere così allargata all'opposizione politica non violenta e ai gruppi religiosi. Inoltre, non essendo specificata né la natura, né l'estensione della pena massima, la nuova clausola potrebbe anche includere la pena di morte.

➤ **Emendamento all'art. 291:**

L'articolo 291 del Codice penale prevede delle pene che vanno dalla "libertà vigilata" ad un massimo di cinque anni di reclusione in caso di "gravi violazioni". E' rivolta contro i disturbatori dell'"ordine pubblico" ed include tra i potenziali "disordini": blocchi stradali, riunioni in luoghi pubblici o azioni che impediscono ai funzionari statali di svolgere i loro compiti. La nuova clausola stabilisce inoltre che, "chiunque disturbi l'ordine pubblico con l'utilizzo di materiali esplosivi, sostanze velenose o radioattive [...]; fornendo messaggi e informazioni ingannevoli su esplosioni, minacce biologiche o radioattive", può essere soggetto ad una pena che va dalla "libertà vigilata" ai cinque anni di reclusione. Qualora le violazioni producano "gravi conseguenze", la pena minima consiste in cinque anni di reclusione e non viene invece specificata la pena massima.

Come nel caso dei precedenti emendamenti, il linguaggio usato nella clausola introdotta all'art. 291 è vago e lascia un ampio margine di interpretazione. Non è chiaro ad esempio cosa si intenda per "sostanze esplosive" o per "minacce e messaggi ingannevoli", né tanto meno in cosa consistano le "gravi conseguenze" appena accennate. La vaghezza o, in alcuni casi, la completa assenza di definizioni, porta a pensare che la clausola potrebbe essere usata anche contro chi esercita in modo pacifico il proprio diritto alla libertà di espressione. Già in passato, infatti, l'art. 291 è stato spesso applicato contro chi criticava il governo o esprimeva le proprie opinioni con riunioni e manifestazioni non violente. Non essendo specificata la pena massima, si teme il ricorso alla pena di morte anche per i casi di violazione succitati.

Riassumendo, l'imprecisione con cui sono state redatte molte delle leggi del Codice penale cinese crea dubbi su quali comportamenti siano proibiti; queste leggi possono portare ad una criminalizzazione di attività non violente, in aperta violazione della libertà di espressione e di associazione; il fatto che, in molti articoli, non venga specificata la pena massima può infine portare ad un'indiscriminata applicazione della pena di morte⁶⁸.

Lo stesso discorso vale per l'uso del termine "separatismo", che il governo cinese applica ad un'ampia categoria di attività che includono anche il dissenso, l'opposizione pacifica, o l'esercizio del diritto alla libertà di religione.

⁶⁸ Amnesty International, "People's Republic of China. China's Anti-Terrorism Legislation and Repression in the XUAR" (Marzo 2002) [ASA 17/010/2002].

Libertà di religione

Il 1° settembre 2001, durante un incontro con un gruppo di reporters cinesi e stranieri per la cerimonia d'apertura della fiera di Ürümqi, il segretario del Partito comunista del Xinjiang, Wang Lequan, e il presidente del governo della Regione autonoma, Abdul'Ahat Abudixit, dichiaravano rispettivamente: *“Il Xinjiang non è un luogo a rischio di terrorismo [...] la stabilità della regione non è minacciata dal separatismo nazionale, né dall'estremismo religioso”*; *“Il Xinjiang non è assolutamente un luogo in cui la violenza e gli attentati terroristici avvengono di frequente”*.

L'immagine del XUAR emersa in quell'occasione risultava, appena qualche settimana dopo, completamente stravolta. In seguito agli attentati dell'11 settembre, infatti, il governo puntava il dito contro la minaccia terroristica rappresentata dai “separatisti” del Xinjiang, affermando l'esistenza di un legame tra questi e il terrorismo internazionale, e sottolineando che “separatismo” e “terrorismo” sono una cosa sola. Pechino lanciava dunque un appello ufficiale alla comunità internazionale richiedendo il suo sostegno alla lotta contro il terrorismo interno⁶⁹. Questo rapido cambiamento di prospettiva dimostra come, il problema della sicurezza nazionale rappresentato dall'irredentismo uiguro nel Xinjiang sia abilmente manipolato dalle autorità cinesi per fini politici. Quando ad esempio si cerca di attrarre investimenti esteri, come nel caso della costruzione del gasdotto tra Xinjiang e Shanghai, le autorità insistono affermando che la situazione è complessivamente “stabile” e che il numero dei separatisti è estremamente ridotto. Il problema della sicurezza interna diventa quindi un utile espediente. Dall'altra parte, invece, quando si ricerca il supporto della comunità internazionale per reprimere i gruppi di opposizione che minacciano la sovranità del paese, il governo ricorre allo spettro del terrorismo islamico.

Subito dopo gli avvenimenti dell'11 settembre, la repressione nella regione è stata rapidamente intensificata⁷⁰. Le autorità del Xinjiang hanno annunciato nuove restrizioni rivolte in particolare alla “gestione degli affari religiosi”, nell'intento di “conformare la religione alla natura socialista della società”.⁷¹ Numerose moschee, considerate adesso “luoghi che esercitano una cattiva influenza sulla popolazione⁷²” e in particolare sui giovani,

⁶⁹ Ibid.

⁷⁰ Da un report di Amnesty, pubblicato nel marzo 2002 emerge che nei sei mesi successivi all'11 settembre migliaia di persone sono state arrestate, per la maggior parte uiguri. Nel settembre 2003, fonti uigure in esilio hanno affermato che, solo nel 2002, decine di migliaia di persone sono state arrestate e accusate di “separatismo” o “terrorismo”, nel contesto di operazioni di sicurezza condotte in diverse città del Xinjiang, nel tentativo di confiscare o dare alle fiamme libri uiguri ed altri documenti sospettati di promuovere l'indipendenza. Si veda il report dell'East Turkestan Information Center (ETIC), “East Turkestan: Genocide, Prison, Torture and Linguicide in the Name of Anti-Terrorism” (2003), disponibile in versione on line sul sito: www.uygur.org/enorg/h_rights/report_2003.html.

⁷¹ Amnesty International, “China's Anti-Terrorism Legislation and Repression in the XUAR”, *op. cit.*, p. 14.

⁷² Come stabilisce una direttiva del governo approvata nel 2000. Si veda: “Cina. Distrutta una moschea”, *Internazionale*, n. 408 (19/25 ottobre 2001), p. 11. Le autorità del Xinjiang vietano ai musulmani l'accesso alle moschee prima dei 18 anni. L'art. 14 dell'“Implementation Measures of the Law on the Protection of Minors”, nel Xinjiang, afferma che “i genitori e i tutori legali devono impedire ai minori di partecipare alle pratiche religiose”. Per maggiori informazioni relative alle

vengono chiuse, demolite o trasformate in fabbriche⁷³. Si inizia inoltre una campagna di “rieducazione politica” degli imam e in genere dei *leaders* religiosi. L’obiettivo di queste lezioni “obbligatorie” di “educazione politica”, che durano in genere una decina di giorni, è quello di chiarire “la politica del governo sulle questioni religiose e le minoranze etniche”, e di “adattare la religione alla visione socialista della società, per assicurare la stabilità della regione”. Gli imam così indottrinati da funzionari del Partito e del governo sono poi tenuti a diffondere gli insegnamenti ricevuti anche tra la popolazione locale, in modo da “aumentarne l’influenza” e l’efficacia. Le restrizioni non risparmiano nemmeno le pratiche religiose, come dimostra il divieto di possedere copie del Corano o quello di digiunare durante il mese di Ramadan, applicato a scuole, uffici, ospedali e altre istituzioni. Attualmente, sono considerate “legali” tutte quelle pratiche religiose riconosciute e controllate dal governo. Le attività che non rientrano in questa categoria, sono illegali e passibili di “rettifica” o “soppressione” su decisione degli organi amministrativi o giudiziari. Per essere legali, le pratiche religiose devono possedere determinate caratteristiche:

- appartenere ad una delle cinque religioni ufficiali riconosciute dal governo (buddismo, taoismo, cattolicesimo, protestantesimo e islam);
- essere amministrate da personale ufficialmente accreditato;
- essere esercitate in luoghi adibiti a questo scopo dal governo;
- essere svolte nel rispetto e all’interno delle regole fissate dal Partito.

Ne risulta una violazione dell’art. 11 della Legge sull’autonomia regionale in base al quale “gli organi dell’autogoverno nelle zone autonome, devono garantire il diritto alla libertà di religione ai cittadini di diverse nazionalità”. L’articolo proibisce però di usare la religione “per promuovere attività che possono creare disordine pubblico, mettere in pericolo l’incolumità dei cittadini o interferire con il sistema educativo dello Stato”. Pechino si riserva un ampio potere d’azione per quanto riguarda la legge che regola l’autonomia; può infatti respingere le leggi approvate nelle zone autonome e restringere le pratiche religiose nell’interesse della sicurezza nazionale, dell’ordine pubblico o dell’educazione⁷⁴.

La Cina ha delle responsabilità in base al diritto internazionale per quanto riguarda la libertà di religione. Oltre ad essere uno dei cinque membri permanenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, ha infatti firmato, ma non ratificato, l’International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) e la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (Dudu). Le misure restrittive, adottate dal governo contro i gruppi religiosi non violano

restrizioni delle pratiche religiose in Cina e nel Xinjiang, si veda il report di Human Rights Watch, “Devastating Blows”, *op. cit.*

⁷³ Ad esempio a Karakash, vicino alla città di Khotan (Hetian) nel sud della regione, le autorità hanno chiuso la moschea Dong, adducendo come giustificazione la sua vicinanza ad una scuola, cosa che potrebbe esercitare una “cattiva influenza” sugli studenti. Secondo fonti locali la moschea è stata poi adibita a fabbrica di tappeti. In “People’s Republic of China. China’s Anti-Terrorism Legislation and Repression in the XUAR”, *op. cit.*, p. 15.

⁷⁴ Human Rights Watch, “Devastating Blows...”, *op. cit.*, pp. 25 e 26.

soltanto alcuni diritti fondamentali contenuti nell'ICCPR, ma anche altri trattati e dichiarazioni internazionali quali ad esempio: la Convention on the Rights of the Child, che protegge il diritto dei bambini alla libertà di pensiero, coscienza e religione⁷⁵; la Convention against Discrimination in Education, che stabilisce il diritto dei genitori, anche se appartenenti a minoranze etniche, di educare i loro figli secondo il proprio credo e le proprie pratiche religiose qualora queste siano parte integrante della loro cultura⁷⁶; la Declaration on the Rights of Person Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities⁷⁷; la Declaration on the Elimination of all Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief, che reitera il diritto alla libertà di religione e alla non discriminazione già espressi dalla Duda e dall'ICCPR⁷⁸.

Nel 2004, la United States Commission on International Religious Freedom, ha dedicato una parte del suo rapporto annuale alle misure adottate dalle autorità cinesi per reprimere la libertà di religione nel Xinjiang, facendo emergere serie preoccupazioni sulla condizione degli uiguri musulmani. Questo soprattutto dopo che nel 2003, il segretario del Partito comunista della regione ha annunciato l'intenzione del governo di rafforzare la lotta contro "*religious extremists*", "*splittists*", e "*terrorists*". Nel rapporto, la Commissione chiedeva espressamente al governo cinese di:

- *"to respect fully the universality of the right to freedom of religion or belief and other human rights and ratify the International Covenant on Civil and Political Rights;*
- *to undertake to strengthen scrutiny by international and U.S. bodies of China's human rights practices and the implementation of its international obligations;*
- *to raise the profile of the conditions of Uighur Muslims by addressing religious freedom and human rights concerns in bilateral talks; by increasing the number of educational opportunities in the United States available to Uighurs; and by increasing radio broadcasts in the Uighur language"*⁷⁹.

⁷⁵ Convention on the Rights of the Child (1989), artt.: 14(1); 14(2) e 30.

⁷⁶ Convention Against Discrimination in Education: art. 5(b).

⁷⁷ Declaration on the Rights of Person Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities (1992).

⁷⁸ Quest'ultima dichiarazione stabilisce inoltre, all'art. 6, che il diritto alla libertà di pensiero, coscienza, religione o credo deve includere, *inter alia*, le seguenti libertà: a) to worship or assemble in connection with a religion or belief, and to establish and maintain places for these purposes; b) to establish and maintain appropriate charitable or humanitarian institutions; c) to make, acquire, and use to an adequate extent the necessary articles and materials related to the rites or customs of a religion or belief; d) to write, issue and disseminate relevant publications in these areas; e) to teach a religion or belief in places suitable for these purposes; f) to solicit and receive voluntary financial and other contributions from individuals and institutions; g) to train, appoint, elect or designate by succession appropriate leaders called for by the requirements and standards of any religion or belief; h) to observe days of rest and to celebrate holidays and ceremonies in accordance with the precepts of one's religion or belief; i) to establish and maintain communications with individuals and communities in matters of religion and belief at the national and international levels.

⁷⁹ Annual Report of the United States Commission on International Religious Freedom, May 2004 (www.uscirf.gov).

Libertà di espressione: il “Cyber-Separatism”

“The anti-separatist struggle in the ideological field had always been a major battleground without the smoke of gunpowder”
(Wang Lequan, 31 gennaio 2002).

La repressione contro i dissidenti, intensificata dopo l'11 settembre, viene poi ampliata all'inizio del 2002 ed estesa anche ai circoli culturali e ai mezzi di informazione. Già nel gennaio 2001, il segretario Wang Lequan aveva chiaramente indicato come doveva essere intesa la “libertà di stampa” nel Xinjiang, intimando ai giornalisti: “i nostri mezzi di comunicazione non devono in nessun modo contraddire la voce del Partito [...], i giornalisti devono sempre ricordare che il principio da seguire è quello di servire il Partito e il socialismo”⁸⁰. La repressione viene quindi estesa ad ogni potenziale attività di dissenso, compreso il pacifico esercizio del diritto di espressione attraverso poesie, canzoni, lettere o Internet⁸¹. Negli ultimi anni migliaia di libri sulla cultura e la storia uigura sono stati proibiti o addirittura dati alle fiamme, inoltre, la lingua uigura è stata bandita da molti corsi universitari a partire dal settembre 2002⁸². Nell'ottica di Pechino, questo dovrebbe servire da deterrente alla promozione della storia, cultura e tradizione uigura e favorire dunque l'indebolimento delle aspirazioni separatiste della popolazione⁸³. Anche in questo caso le autorità stabiliscono delle “lezioni di studio” per insegnanti e, in genere, per il personale che si occupa di letteratura, arte, giornalismo, radio, televisione ecc., con l'obiettivo di “insegnare” loro ad opporsi al “separatismo etnico” e a “salvaguardare l'unità della madrepatria”, tramite la denuncia di quegli autori i cui lavori contengono messaggi “sovversivi”, o di quelle persone la cui fedeltà politica è poco chiara o sospetta⁸⁴.

Dopo l'11 settembre, è aumentata l'influenza esercitata da quello che Dru Gladney, esperto della questione uigura, ha definito “cyber-separatism”, fenomeno attivo soprattutto all'estero. Secondo le stime ufficiali, gli uiguri espatriati sarebbero circa un milione, ovvero tra il 5 e il 6% della popolazione totale, anche se le stime dei siti internet uiguri presentano a proposito delle stime drammaticamente superiori. Sebbene le autorità cinesi riescano a mettere a tacere le voci degli uiguri all'interno del paese, queste sono comunque ascoltate “virtualmente” su internet. Si tratta di una rete di almeno 25 organizzazioni internazionali e di siti web che lavorano per l'indipendenza del Turkestan orientale, e che risiedono in Europa, Australia, Turchia e Usa. Le attività di queste organizzazioni hanno fatto aumentare le preoccupazioni delle autorità cinesi che, dopo l'11 settembre, hanno

⁸⁰ Human Rights Watch, “China: Human Rights Concerns in Xinjiang” (ottobre 2001).

⁸¹ La Costituzione cinese garantisce, all'art. 35: libertà di espressione, assemblea e stampa.

⁸² Amnesty International, “PRC: Uighurs Fleeing Persecution as China Wages its War on Terror”, *op. cit.*

⁸³ In violazione dell'art. 27 dell'ICCPR che afferma: “In those States in which ethnic, religious or linguistic minorities exist, persons belonging to such minorities shall not be denied the right, in community with the other members of their group, to enjoy their own culture, to profess and practise their own religion, or to use their own language”.

⁸⁴ “People's Republic of China. China's Anti-Terrorism Legislation and Repression in the XUAR”, *op. cit.*, p. 17.

impiegato i loro sforzi nel tentativo di convincere il mondo della pericolosità degli uiguri, minaccia terroristica reale sia a livello domestico che internazionale⁸⁵. Le attività svolte da queste organizzazioni sono prevalentemente basate sulla divulgazione di informazioni relative alla politica cinese nella regione. Non fanno riferimento esclusivamente all'indipendenza o al separatismo, ma cercano ad esempio di esercitare pressioni per ottenere delle riforme e un radicale cambiamento politico nel Xinjiang; denunciano le violazioni dei diritti umani, il degrado ambientale, l'imparziale divisione delle risorse economiche e promuovono il sostegno internazionale alla causa uigura, dando così voce alla "maggioranza silenziosa" degli uiguri del Xinjiang e di quelli espatriati.

In sostanza, questi siti web si possono dividere in due categorie: quelli che si occupano prevalentemente di informazione e quelli che, più attivi a livello politico, svolgono un lavoro prevalentemente di denuncia. Entrambe le categorie sono comunque accomunate da un atteggiamento critico nei confronti della politica di Pechino nel Turkestan orientale⁸⁶. Un altro importante sito di informazione sul Xinjiang è quello gestito da Radio Free Asia (RFA) che trasmette dal Tajikistan e dal Kirghizistan col nome di RFA Uyghur Service. Si tratta del solo sito attivo per la causa uigura che riceve il supporto di un governo, quello degli Usa. Nessun altro governo ha infatti appoggiato finora, in modo ufficiale, la diffusione di informazioni su temi relativi ai diritti umani del popolo uiguro. In passato comunque alcune di queste organizzazioni avevano goduto del tacito consenso e del supporto di alcuni paesi come ad esempio la Turchia, l'Australia, la Germania, l'Olanda e il Canada.

In termini di contenuti è inoltre interessante notare che in tutti questi siti emergono solo dei debolissimi riferimenti all'islam radicale o militante e, nessuno di questi parla di *jihad* islamica contro la Cina. Dopo l'11 settembre infatti la maggior parte di queste organizzazioni ha negato ogni tipo di supporto alla violenza e al terrorismo, aumentando invece le pressioni per giungere ad una risoluzione pacifica del conflitto in corso nella regione. La maggior parte dei temi affrontati riguarda la storia degli uiguri sotto il dominio cinese e gli abusi da questi perpetrati nella regione.

Questi siti web non hanno solo rappresentato un'importante fonte di informazione, altrimenti non disponibile sui media cinesi ufficiali, ma hanno anche spesso influenzato l'opinione pubblica grazie alla loro ampia capacità di diffusione. Sebbene il "separatismo cibernetico" non sia in grado di capovolgere un governo locale, può però fornire maggiore consapevolezza su temi e avvenimenti spesso inaccessibili al grande pubblico. Per una regione isolata come il Xinjiang, e per la diaspora uigura, internet ha dunque alterato il modo in cui il mondo assiste agli avvenimenti che accadono nella regione e ha dunque sollecitato il governo cinese a rendere conto delle proprie responsabilità a riguardo.

⁸⁵ D. Gladney, *op. cit.*, p. 14.

⁸⁶ Tra questi i più attivi sono: www.taklamakan.org; www.uyghuramerican.org; www.eastturkistan.com; l'Uyghur Human Rights Coalition (www.uyghurs.org) con sede vicino al Georgetown University Campus e l'East Turkestan Information Center (www.uygur.rg).

Prigionieri di coscienza: Rebya Kader e Tohti Tunyaz

L'attuale livello di repressione nel Xinjiang sta seriamente restringendo lo spazio ad ogni forma di espressione indipendente dell'identità etnica, culturale o religiosa degli uiguri. Le conseguenze di questa repressione vanno dalla detenzione arbitraria, alla tortura⁸⁷, e ad altre serie violazioni dei diritti umani fondamentali.

L'esistenza di numerosi "prigionieri di coscienza"⁸⁸, dimostra che la politica di repressione attuata dal governo nella regione va al di là della lotta al terrorismo e le forme violente di separatismo. Le severe restrizioni applicate ai mezzi di informazione, in particolare nel Xinjiang, non permettono di conoscere con esattezza il numero totale dei detenuti condannati a lunghi periodi di reclusione esclusivamente per esercitare, in modo pacifico, il loro diritto alla libertà di espressione e associazione. Si ritiene che molti dei detenuti appartenenti a questa categoria siano trattenuti, senza accuse o giusti processi, nei cosiddetti campi di "rieducazione attraverso il lavoro"⁸⁹ o in altri luoghi di detenzione. Si ha notizia di pratiche di tortura e trattamenti inumani e degradanti⁹⁰, in prigioni, stazioni di polizia ed altri luoghi di detenzione nella regione.

I metodi di tortura diffusi nel Xinjiang, appaiono particolarmente brutali e includono calci, percosse, scosse elettriche, incatenamenti in posizioni dolorose, privazione del cibo, del sonno, scarsità di cure mediche e di igiene⁹¹.

Gli appelli di numerosi governi, organizzazioni per i diritti umani e delle Nazioni Unite per il rilascio di due prigionieri di coscienza, Rebya Kader e Tohti Tunyaz, sono rimasti inascoltati per anni. Entrambi sono stati condannati per crimini riguardanti la divulgazione di "segreti di Stato"; Tunyaz è stato anche accusato di attività che "incitano al separatismo". Come abbiamo visto, il governo usa il termine "separatismo" in riferimento ad

⁸⁷ Sebbene la Cina abbia ratificato la Convention Against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT) il 4 ottobre 1988, non ha ancora firmato il Protocollo Opzionale alla CAT, adottato dall'Assemblea Generale dell'Onu il 18 dicembre 2002. Questo protocollo permette agli organismi nazionali e internazionali di effettuare periodicamente delle visite nei luoghi di detenzione. In Amnesty International, "People's Republic of China: Executed according to the law?", *op. cit.*

⁸⁸ L'art. 111 del codice penale cinese, afferma che chiunque rubi, raccolga segretamente, compri o fornisca illegalmente segreti o informazioni di Stato ad un'organizzazione, istituzione o a personale al di fuori dello Stato, deve scontare una pena non inferiore ai cinque anni di detenzione, fino ad un massimo di dieci anni. Quando le circostanze sono particolarmente gravi, la condanna minima prevista sale a dieci anni di reclusione e può arrivare fino all'ergastolo.

⁸⁹ Sistema di detenzione amministrativa impiegato per detenere centinaia di migliaia di persone fino a quattro anni senza accusa né processo.

⁹⁰ Violazione dell'art. 7 della Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT) (1984), che fa parte del *jus cogens*; e dell'art. 10(1) dell'ICCPR: "*All persons deprived of their liberty shall be treated with humanity and with respect for the inherent dignity of the human person*". Inoltre, la Costituzione cinese afferma all'art. 38 che: "*The personal dignity of citizens of the People's Republic of China is inviolable*". In Amnesty International, "People's Republic of China: Executed according to the law?...", *op. cit.*

⁹¹ Amnesty International, "Act now! Free Uighur Prisoners of Conscience in China", (luglio 2004) [AI Index: ASA 1702304], p.1.

un'ampia categoria di attività, molte delle quali non sono altro che azioni pacifiche di opposizione e dissenso, o il legittimo esercizio del diritto alla libertà di religione. Allo stesso modo, il concetto di “segreti di Stato” manca di una chiara definizione nel codice penale cinese, ed è spesso usato contro dissidenti politici o attivisti per i diritti umani.

Rebya Kader⁹²

E' una donna d'affari uigura di 57 anni, nonché attivista per i diritti umani. Nel 1995, ha infatti partecipato alla United Nations World Conference on Women e, nel 1997, ha contribuito alla creazione del “Thousand Mothers Movement”, un *forum* per promuovere i diritti delle donne appartenenti alle minoranze etniche che si occupa di creare per loro delle possibilità di lavoro. E' stata anche membro ufficiale della Chinese People's Political Consultative Conference (CPPCC), organo del governo che comprende rappresentanti del Partito comunista cinese, di altri partiti ufficiali, e di diverse organizzazioni. Nonostante ciò, nel 1997, appena rientrata in Cina dopo una visita al marito, “separatista” uiguro in esilio negli Stati Uniti dal 1996, le autorità della regione la misero sotto sorveglianza, confiscandole il passaporto per impedirle di lasciare il paese. Nel 1998, in occasione delle elezioni per il rinnovo del CPPCC, le fu proibito di ripresentare la propria candidatura in quanto si era rifiutata di condannare le “attività separatiste” del marito. Nel 1999, fu poi arrestata mentre si recava ad un incontro con un membro della United States Congressional Research Service, che stava allora svolgendo ricerche sulla Cina. Venne accusata di avere con sé una lista di dieci nomi di “persone sospettate di separatismo”. Poco dopo, anche suo figlio Ablikim Abdurehim fu arrestato e condannato senza accusa, né giusto processo a due anni di “rieducazione attraverso il lavoro”.

Nel marzo del 2000, Kader è stata nuovamente arrestata e condannata dall'Ürümqi Intermediate People's Court ad otto anni di prigione per aver “diffuso informazioni segrete all'estero”, in violazione dell'articolo 111 del codice penale cinese.

Durante il processo, che si è svolto a porte chiuse, è stata soggetta ad una serie di limitazioni dei propri diritti legali, né lei né il suo legale hanno infatti avuto la possibilità di parlare in sua difesa. Per quanto riguarda le “informazioni segrete” da lei trasmesse, queste consistevano, come si legge nel verdetto del processo, in copie di giornali⁹³, peraltro accessibili al pubblico, che lei aveva inviato al marito negli Usa. Il marito di Kader è ritenuto, dalle autorità della regione, responsabile di “attività sovversive e separatiste al di fuori del paese” (probabilmente perché lavora negli Usa per le stazioni radio “*Voice of America*” e “*Radio Free Asia*”). Per i primi quindici mesi di reclusione nel carcere femminile di Ürümqi, le è stato negato il diritto di ricevere visite dai famigliari. Anche se in

⁹² *Ibid.*, pp. 2-3.

⁹³ Si trattava di copie del: “Kashgar Daily”, “Xinjiang Legal News”, “Yili Daily” e “Yili Evening News”.

seguito le visite furono poi concesse, queste sono state, negli anni, soggette a numerose restrizioni e ad uno stretto monitoraggio.

Nel 2002, quattro dei suoi undici figli sono stati arrestati e trattenuti in carcere per alcuni giorni, apparentemente per evitare che incontrassero un funzionario americano che in quel periodo era in visita nella regione. La condanna di Kader venne ridotta di un anno nel 2004, perché, si disse, aveva “riconosciuto i suoi errori, decidendo di stare dalla parte del Partito”.

La data del suo rilascio era fissata per il 12 agosto 2006 ma, in seguito alle pressioni di numerose organizzazioni per i diritti umani e degli Usa, Rebya è stata infine liberata il 14 marzo 2005 e risiede ora negli Usa insieme alla sua famiglia. In cambio del suo rilascio, gli Usa hanno lasciato cadere una risoluzione contro la Cina destinata all'UNCHR.

Tohti Tunyaz⁹⁴

Storico uiguro di 44 anni, sta adesso scontando una pena ad undici anni di reclusione, perché accusato di “appropriazione illegittima, divulgazione di segreti di Stato” e di “incitamento al separatismo”, in base agli artt. 111 e 103 del codice penale cinese. E' adesso detenuto nella prigione No. 3 di Ürümqi e la data del suo rilascio è fissata per il 2009.

Prima del suo arresto in Cina, avvenuto l'11 febbraio del 1998, era un dottorando dell'Università di Tokyo, in Giappone. Nel corso dei suoi studi universitari si era specializzato in politica cinese, soprattutto quella relativa alle minoranze etniche, e stava allora viaggiando nel Xinjiang per raccogliere materiale per la sua tesi sulla storia della regione nel periodo che ha preceduto la creazione della Repubblica popolare cinese (1949), in particolare durante la breve esistenza della Repubblica indipendente del Turkestan orientale (1944-49).

L'accusa di “appropriazione illegittima di segreti di Stato” si riferisce ad una lista di documenti risalenti ad una cinquantina di anni fa che Tunyaz aveva ottenuto grazie all'aiuto di un libraio del Xinjiang. Per quanto riguarda invece l'accusa di “incitamento al separatismo”, questa si riferiva ad un libro intitolato “The Inside Story of the Silk Road”, che secondo le autorità cinesi Tunyaz avrebbe pubblicato in Giappone qualche anno prima. Secondo il suo professore, Tunyaz non ha mai pubblicato né quel libro, né alcun altro “incitante al separatismo”.

Nel maggio 2001, l'UN Working Group on Arbitrary Detention (Wgad), prese posizione in sua difesa, affermando che la privazione della libertà⁹⁵ di Tunyaz era arbitraria e contravveniva a diversi articoli della Duda, compreso il diritto alla libertà di pensiero, opinione ed espressione. Il WGAD specificò inoltre che: “*Mr Tunyaz cannot be sentenced merely for writing a research paper which, even if it were published, lay within his right to exercise the freedoms of*

⁹⁴ *Ibid.*, pp. 4, 5.

⁹⁵ In violazione degli artt. 9 e 14 dell'ICCPR. Su questi articoli si veda anche J. Wadham, M. Mountfield and A. Edmundson, “Blackstone's Guide to the Human Rights Act 1998”, Oxford University Press (2003), pp. 131-134.

thought, expression and opinion which are enjoyed by everyone and which can by no means be regarded as reprehensible if exercised through peaceful means, as they were in this case". Fino ad oggi, le dichiarazioni del Wgad non sono state ascoltate dalle autorità cinesi e Tunyaz sta ancora scontando la sua pena.

Come si evince da questi due casi, le violazioni dei diritti umani commesse dalle autorità cinesi sono numerose e contravvengono agli standard internazionali. In entrambi i casi sono stati violati in particolare i seguenti diritti fondamentali:

- Il diritto alla libertà di pensiero, parola e associazione senza discriminazione di razza, religione o opinione politica, diritto che è stato esercitato in modo pacifico sia da Kader che da Tunyaz⁹⁶;
- Il diritto ad un giusto processo davanti ad un tribunale competente, indipendente ed imparziale⁹⁷;
- Il diritto a ricevere adeguate cure mediche e visite regolari dai famigliari in regime detentivo, in base allo UN Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners⁹⁸.

Gli uiguri e il mondo musulmano

Le aspirazioni alla sopravvivenza etnica e culturale, come pure all'autonomia politica, non vengono rivendicate però solo dagli uiguri del Xinjiang, ma caratterizzano un gran numero di gruppi etnici sparsi per il mondo, da tempo in lotta per affrancarsi dalla subordinazione ad altri gruppi maggioritari, decisa dalla storia.

Lo sviluppo attuale di principi quali l'identità politica, la democratizzazione e i diritti umani, ha accentuato il senso di frustrazione di tutte queste minoranze. Si considerino ad esempio i casi di popolazioni musulmane governate da maggioranze non musulmane, ad esempio i Palestinesi, i musulmani di Bosnia e Kosovo, i ceceni, i kashmiri e i Mori delle Filippine; o ancora i casi di altre minoranze musulmane in paesi governati da regimi islamici, i Kurdi della Turkia, dell'Iraq o dell'Iran e i Berberi dell'Algeria. Il discorso si può ancora allargare fino a comprendere altri casi, al di fuori del mondo musulmano, che vedono queste minoranze lottare per una maggiore autonomia o per l'indipendenza: i Tibetani, i Tamil dello Sri Lanka, i Sikh in India, i cristiani e gli animisti nel sud del Sudan e altri popoli africani che si trovano a vivere in territori i cui confini politici hanno poco a che vedere con quelli etnici.

⁹⁶ ICCPR, art. 19(2): "Everyone shall have the right to freedom of expression; this right shall include freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art, or through any other media of his choice".

⁹⁷ ICCPR, art. 9(4), 14 e 14(1). Questi articoli proteggono gli individui da detenzione arbitraria e ingiuste condanne e salvaguardano inoltre il principio di presunta innocenza (ICCPR, art. 14(2)). In particolare, l'art. 14(1) afferma che: "*everyone shall be entitled to a fair and public hearing by a competent, independent and impartial tribunal established by law*". Wadham, M. Mountfield and A. Edmundson, *op. cit.*, pp. 142-153 e 182-187.

⁹⁸ ICCPR, art. 14(3): "In the determination of any criminal charge against him, everyone shall be entitled to the following minimum guarantees, in full equality: [...]".

Nel XXI secolo le aspirazioni frustrate di queste minoranze rappresentano la causa primaria di conflitti etnici, guerre e terrorismo. In linea di principio, la comunità internazionale dovrebbe avere tutto l'interesse ad assicurare una soluzione pacifica al problema del Xinjiang, soprattutto perché tale questione implica un'ampia categoria di temi cruciali quali i diritti e le aspirazioni delle minoranze e in genere il rispetto dei diritti umani. Paradossalmente però, molti dei governi che si trovano a dover fronteggiare questo tipo di problemi, la Cina è solo l'esempio più eclatante, si sono dimostrati riluttanti alla possibilità di applicare dei meccanismi di decentralizzazione e di concedere maggiore autonomia alle minoranze presenti nel territorio da loro amministrato. Al contrario hanno risposto rafforzando il controllo ed inasprendo la repressione.

Il fatto che gli uiguri siano musulmani, dà automaticamente una dimensione internazionale alla questione. Il pericolo maggiore è rappresentato dai contatti che gli uiguri del Xinjiang possono instaurare con gli altri gruppi musulmani delle repubbliche centro-asiatiche e dall'influenza che forme più o meno radicali di l'islam politico potrebbero esercitare sulle spinte separatiste. All'indomani della caduta dell'Unione Sovietica, il Movimento della rinascita islamica ha fatto la sua prima apparizione, diffondendosi poi rapidamente in molti territori dell'Asia centrale, non risparmiando nemmeno la Russia. Sebbene questo gruppo abbia avuto una breve esistenza ha comunque preparato la strada all'emergere di nuovi movimenti di matrice islamica che spesso non mancano di ricorrere alla violenza: il movimento separatista in Cecenia, l'Islamic Movement of Uzbekistan (attivo anche in Tagikistan e Afghanistan), l' Hizb at-Tahrir⁹⁹ attivo in Asia centrale e ultimamente anche in Xinjiang, solo per citarne alcuni.

Prima del 2001, l'Afghanistan ha di certo giocato un ruolo primario in questo processo di islamizzazione, grazie alla lunga e vittoriosa lotta portata avanti dai *mujahidin* contro una superpotenza del calibro dell'Unione Sovietica. L'Afghanistan si è dunque trasformato in una sorta di calamita capace di attrarre combattenti islamici dalle regioni vicine che li hanno ricevuto supporto e addestramento. L'eliminazione del regime talebano dopo l'11 settembre, ha fatto perdere al paese il proprio ruolo di catalizzatore, ma non ha permesso di sradicare molte delle condizioni che hanno favorito lo sviluppo di altri movimenti islamici nella regione, i quali al contrario si stanno rafforzando negli ultimi anni. L'esistenza di nuovi e instabili governi in Asia centrale, e la guerra civile in Afghanistan, protrattasi per quasi venti anni, hanno creato un vuoto di potere e aperto nuove vie illegali al traffico di armi, droga e ideologie estremiste¹⁰⁰.

⁹⁹ Noto come Partito di Liberazione, creato all'estero e con base a Londra ma attivo in gran parte dell'Asia centrale. Si tratta di un movimento radicale, fermamente antioccidentale che si definisce non violento. Rappresenta oggi uno dei più forti movimenti islamici di opposizione in quei territori, e sta iniziando a creare delle cellule anche nel Xinjiang. La maggior parte dei prigionieri politici detenuti in Uzbekistan appartiene a questo movimento. G. E. Fuller, S. F. Starr, *op. cit.*, pp. 38-39.

¹⁰⁰ *Ibid.* La produzione di oppio su larga scala in Afghanistan e la sua diffusione nell'intera regione, ha garantito ingenti guadagni, utilizzati per finanziare il traffico illegale di armi attraverso le frontiere, anche quelle meglio sorvegliate.

Non sorprende la presenza di militanti uiguri tra i talebani o nei campi di addestramento di Al-Qā'ida in Afghanistan. In assenza di vie legali e davanti all'impossibilità di creare un'opposizione legittima, l'islam politico potrebbe facilmente riempire questo vuoto, presentandosi come unico canale in grado di dar voce alle aspirazioni delle minoranze, finora frustrate e represses dalle autorità centrali. Alla luce di ciò, è molto importante che la questione uigura venga inserita nell'agenda internazionale.

Terrorismo e diritto internazionale

Il terrorismo¹⁰¹ è l'antitesi dei diritti umani. Il diritto internazionale e il diritto umanitario internazionale esprimono chiaramente la responsabilità dei governi di proteggere i propri cittadini dalla violenza politica e di cooperare a livello internazionale nel tentativo di portare davanti alla giustizia i responsabili di tali abusi¹⁰².

La risoluzione 1373 del Consiglio di Sicurezza ONU chiede che tutti gli Stati assumano una gamma esauriente di misure legislative, procedurali ed economiche, nonché di prevenzione, proibizione e criminalizzazione degli atti terroristici. Nello stesso tempo, perseguendo l'obiettivo della sconfitta del terrorismo, è essenziale che gli Stati aderiscano rigorosamente ai propri impegni ed obblighi internazionali per sostenere i diritti umani e le libertà fondamentali. Le misure restrittive applicate ai diritti umani in risposta al terrorismo devono trovare inoltre il giusto equilibrio¹⁰³ tra la legittimità della sicurezza nazionale e le libertà fondamentali nel rispetto degli obblighi del diritto internazionale¹⁰⁴. Come il Segretario generale dell'ONU, Kofi Annan, ha affermato con forza fin dall'11 settembre, diritti umani e lotta al terrorismo vanno di pari passo: *“Credo fermamente che la minaccia terroristica debba essere soppressa, ma gli Stati devono assicurare che le misure antiterrorismo adottate non violino i diritti umani”*.

¹⁰¹ Dal 1937 ad oggi, dodici trattati internazionali relativi al terrorismo sono stati adottati in seno alle Nazioni Unite. In tutte le convenzioni manca però una definizione di “terrorismo” universalmente riconosciuta. Lo Special Rapporteur dell'ONU sul terrorismo, nel tentativo di giustificare l'insormontabile disaccordo della comunità internazionale sulla definizione di terrorismo, ha recentemente affermato in un rapporto che il tema del “terrorismo” è stato *“approached from such different perspectives and in such different contexts that it has been impossibile for the international community to arrive at a generally acceptable definition to this very day”*. Nel rapporto si evidenzia come il termine “terrorismo” sia *“emotive and highly loaded politically. It is habitually accompanied by an implicit negative judgment and is used selectively”*. In Amnesty International, “Rights at Risk...”, *op. cit.*. Sulla questione della definizione di “terrorismo”, e sul terrorismo nel diritto internazionale si vedano inoltre: D. Giglio, *op. cit.* e H. Duffy, *op. cit.*, pp. 17-31 e 307-331.

¹⁰² UNSCR 1368 (12/09/2001).

¹⁰³ Cosa che si ritrova nell'International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), nei trattati internazionali sui diritti umani come l'European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (ECHR), l'American Convention on Human Rights (ACHR), e l'African Charter on Human and Peoples' Rights.

¹⁰⁴ Human Rights Watch, “In the Name of Counter-Terrorism: Human Rights Abuses Worldwide” (25 marzo 2003). Una risoluzione incentrata sul bisogno di proteggere i diritti umani e le libertà fondamentali nella lotta al terrorismo fu adottata per la prima volta dall'Assemblea Generale dell'ONU il 18 dicembre 2002 (A/RES/57/219). Questa risoluzione afferma che gli Stati devono assicurare che le misure da loro adottate nella lotta al terrorismo, rispettino il diritto internazionale e in modo particolare i diritti umani, i diritti dei rifugiati e il diritto umanitario internazionale.

Colpendo determinati gruppi etnici o religiosi, le misure antiterroristiche potrebbero risultare contrarie alle leggi sui diritti umani e agli impegni internazionali, conterrebbero inoltre il rischio di provocare l'aumento pericoloso di discriminazione e razzismo.

Il sistema dei diritti umani prevede delle misure eccezionali per combattere la minaccia terroristica. Gli Stati devono, in certe circostanze, adottare misure eccezionali per garantire la sicurezza pubblica. Una deroga è consentita solamente nelle circostanze speciali previste dal diritto internazionale; questa deve essere di carattere eccezionale e valutata attentamente. Altre misure analoghe devono essere strettamente limitate nel tempo e nella sostanza e per l'intento richiesto dalle esigenze della situazione, nonché soggette ad una revisione regolare. Il processo di adozione delle deroghe deve essere coerente alle procedure ed ai meccanismi nazionali ed internazionali¹⁰⁵. Qualunque sia la situazione di emergenza, esistono dei diritti umani e delle libertà fondamentali che non possono essere, in nessun caso, soggette a deroghe o sospensioni, come ad esempio il diritto alla vita; il divieto di torture o crudeltà, di trattamenti inumani o degradanti¹⁰⁶; la libertà di pensiero, coscienza e religione.

La campagna contro il terrorismo iniziata dopo l'11 settembre, ha provocato violazioni dei diritti umani in molti paesi. In alcuni casi i governi hanno inaugurato nuove leggi per la sicurezza che violano diritti e libertà fondamentali, o hanno negato ai sospetti terroristi processi giusti e la protezione della legge¹⁰⁷. In altri casi ancora, la guerra contro il terrorismo è stata usata dai governi in modo opportunistico per giustificare la repressione degli oppositori, o l'adozione di misure arbitrarie e punitive contro i richiedenti asilo e altri non nazionali.

*"To pursue security at the expense of human rights is short-sighted, self-contradictory, and, in the long run, self-defeating"*¹⁰⁸.

¹⁰⁵ ICCPR, art. 4(1): "In time of public emergency which threatens the life of the nation and the existence of which is officially proclaimed, the States Parties to the present Covenant may take measures derogating from their obligations under the present Covenant to the extent strictly required by the exigencies of the situation, provided that such measures are not inconsistent with their other obligations under international law and do not involve discrimination solely on the ground of race, colour, sex, religion or social origin"; art. 4(2): "No derogation from art. 6 [Right to life], 7, 8, (paragraphs 1 and 2) [Prohibition of torture], 11, 15, 16, 18 [Freedom of thought, conscience and religion] may be made under this provision".

¹⁰⁶ "Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment" (1984) (CAT), art. 2 (prohibition of torture under all circumstances), art. 15 (prohibiting confessions extorted by torture being admitted in evidence, except against the torturer), e art. 16 (prohibiting cruel, inhuman or degrading treatment or punishment). Si veda: H. Kennedy, "Just Law", Cap. 2 ("The Challenge of Terrorism"), Chatto and Windus (2004).

¹⁰⁷ ICCPR, art. 14(1): "[...] everyone shall be entitled to a fair and public hearing by a competent, independent and impartial tribunal established by law"; art. 14(2): "Everyone charged with a criminal offence shall have the right to be presumed innocent until proved guilty according to law"; art. 14(3).

¹⁰⁸ Frase pronunciata da Kofi Annan in occasione di un dibattito al Security Council's Counter Terrorism Committee nell'ottobre 2002. UNHCHR, luglio 2003 (www.ohchr.org/english/issues/terrorism/index.htm; www.unodc.org/unodc/terrorism.html).

CONCLUSIONI

E' evidente che la Cina deve ricorrere ad un nuovo approccio per risolvere pacificamente le tensioni esistenti nella regione del Xinjiang, e attuare dei cambiamenti politici tempestivi al fine di evitare un ulteriore deterioramento delle relazioni etniche nel paese. La situazione singolare esistente nel Xinjiang (e in Tibet), richiede una soluzione efficace e il più possibile lungimirante al problema. Sebbene il conflitto esistente nella regione sia stato determinato da diverse cause, il sistema dell' "autonomia regionale" applicato al Xinjiang è da ritenersi la causa primaria del malcontento diffuso tra la popolazione uigura e dei disordini sociali. Il sistema in questione non è riuscito a risolvere la disputa politica tra le richieste di indipendenza degli uiguri e il governo cinese, ma ha al contrario reso ancora più profondo il sentimento di oppressione tra le minoranze, esacerbandone le reazioni e provocando un' *escalation* della violenza. Il sistema dell'autonomia, nato per proteggere da un lato l'integrità dello Stato e dall'altro i fragili diritti delle minoranze, ha finito in molti casi per privilegiare l'integrità territoriale a discapito delle richieste di autonomia dei gruppi minoritari.

Come può essere limitato ed eventualmente superato il conflitto tra uiguri e han nel Xinjiang? C'è disaccordo tra chi sostiene che la rigida linea politica adottata da Pechino e la repressione del dissenso delle minoranze abbiano fatto precipitare la situazione, caratterizzata negli ultimi anni da proteste ed episodi di violenza. Il governo invece, attribuisce la responsabilità alla politica lassista e troppo permissiva degli anni '80, che ha permesso l'aumento delle organizzazioni separatiste e del numero degli estremisti islamici, nonché dell'influenza che questi sono riusciti ad ottenere tra la popolazione nella regione. La prima ipotesi sembra essere quella più probabile, dal momento che episodi di violenza e disordini in genere, si erano già manifestati prima degli anni '80. Inoltre, in quegli anni, il risentimento uiguro non veniva espresso dai terroristi islamici o dai separatisti, ma dalla popolazione stessa. Il governo cinese avrebbe dovuto adottare in passato politiche più moderate e meno ingerenti negli affari della "regione autonoma" del Xinjiang, ma purtroppo, gli eventi dell'11 settembre hanno per il momento negato ogni possibilità a questa alternativa¹⁰⁹. La risposta di Pechino all'emergere del terrorismo globale è stata quella di dare un ulteriore giro di vite allo spazio già limitato dell'autonomia regionale, rendendo inevitabile un inasprimento dell'opposizione e dello scontro. La Rpc ha attivamente e consapevolmente ostacolato l'emergere di un' *élite* politica uigura che avrebbe potuto esprimere e far valere gli interessi collettivi e le aspirazioni della popolazione, ha influenzato la politica della regione con l'uso della propaganda, ha sradicato le

¹⁰⁹ Da G. Bovingdon, "Autonomy in Xinjiang: Han nationalist imperatives and Uyghur Discontent", Policy Studies, East-West Center, Washington (2004) [www.eastwestcenterwashington.org/publications], pp. 46-48.

organizzazioni politiche indipendenti attive nella regione ed ha spesso fatto ricorso a metodi violenti per punire i trasgressori e mettere a tacere il dissenso.

E' probabile che oggi, solo un più ampio margine di autonomia potrebbe portare ad una soluzione pacifica delle controversie tra governo centrale e minoranze nazionali.

Riassumendo, la situazione critica nel Xinjiang è dovuta ai seguenti aspetti della politica adottata da Pechino:

- Potere fortemente centralizzato che ha ostacolato una politica di sostanziale democratizzazione;
- Immigrazione han e politiche discriminatorie nella distribuzione delle risorse e nel sostegno alle regioni di confine meno sviluppate;
- Repressione (soprattutto religiosa) che ha reso ancora più esplosiva la situazione di alcune regioni quali il Xinjiang e il Tibet;
- Impiego di una forza-lavoro quasi esclusivamente han nell'industria mineraria e petrolifera che ha fatto emergere tra la popolazione un senso di sfruttamento ed espropriazione illegittima delle risorse naturali¹¹⁰.

Per quanto riguarda nello specifico il Xinjiang, queste politiche sono state percepite dagli uiguri come un'"invasione" e una "dominazione" straniera, soprattutto se si considerano le pressioni esercitate da Pechino sulla popolazione nel tentativo di arrivare ad un'assimilazione sia linguistica che culturale, in aperto contrasto con le leggi della Costituzione e con quelle relative all'autonomia regionale. La Cina dovrebbe dunque mettere da parte la repressione e provvedere all'attuazione di politiche più concilianti che garantiscano un minimo di autonomia "reale" agli uiguri, e limitino l'immigrazione selvaggia degli han nella regione. Una qualche forma di decentralizzazione amministrativa e di *devolution*, fornirebbe una maggiore autonomia alla regione e rappresenterebbe il pilastro portante di ogni possibile soluzione a lungo termine. Questo non vuol dire che la Cina debba tollerare il terrorismo o le forme violente di opposizione, ma considerare la differenza esistente tra opposizione politica non violenta e azioni terroristiche.

¹¹⁰ E' importante ricordare che, a livello internazionale, il primo articolo comune ai due Patti del 1966, prevede al paragrafo 1 che "tutti i popoli hanno il diritto di disporre di se stessi (...) essi determinano liberamente il proprio regime politico e assicurano liberamente il proprio sviluppo economico, sociale e culturale". Nel *paragrafo 2* di questo stesso primo articolo si afferma infine il diritto di ogni popolo a disporre delle proprie ricchezze e risorse naturali.

BIBLIOGRAFIA

Riviste e articoli

- ALLES ADAM, E., “Quando l’islam ha gli occhi a mandorla”, in *Limes*, “La Cina è un giallo”, n. 1 (1995).
- CHRISTOFFERSEN, G., “Constituting the Uyghur in U.S.-China Relations: The Geopolitics of Identity Formation in the War on Terrorism”, *Strategic Insights*, Volume I, Issue 7 (2 Settembre 2002), Center for Contemporary Conflict.
- BOVINGDON, G., “Autonomy in Xinjiang: Han nationalist imperatives and Uyghur discontent”, *Policy Studies*, East-West Center, Washington (2004) (online: www.eastwestcenterwashington.org/publications).
- DE RENZI, F., “Il sogno del Turkestan orientale”, in *Limes*, “Cindia, la sfida del secolo”, n. 4 (2005).
- DE RENZI, F., BEKIN, M.R., “Quella è terra turca”, in *Limes*, “Cindia la sfida del secolo”, n. 4 (2005).
- FOOT, R., “Collateral damage: human rights consequences of counterterrorist action in the Asia-Pacific”, *International Affairs*, n. 81/2 (2005).
- GILL, B., MURPHY, M., “China’s Evolving Approach To Counterterrorism”, *Harvard Asia Quarterly* (Winter/Spring 2005).
- GUSTINCICH, F., “Herat nel Grande Gioco”, in *Limes*, “Lost in Iraq”, n. 6 (2005).
- HUASHENG, Z., “China, Russia, and the United States: Prospects for Cooperation in Central Asia”, *CEF Quarterly* (febbraio 2005).
- MONEYHON, M., “Controlling Xinjiang: Autonomy on China’s “New Frontier””, *Asia-Pacific Law & Policy Journal*, vol. 3/1 (Winter 2002).
- MINI, F., “Xinjiang o Tutkestan orientale?”, in *Limes*, “Asia Maior”, n. 1 (1999).
- REEVES, A.N., “The Uighurs of the Xinjiang Uighur Autonomous Region”, *SOC*, 308-01, *Cultural Anthropology*, Oral Roberts University (26 luglio 1997).
- SISCI, F., “La Cina serve all’America”, *I Quaderni Speciali di Limes*, “La guerra del terrore”, supplemento al n. 4, 2001.
- SMITH, J., “Four Generations of Uyghurs: The Shift towards Ethno-political Ideologies among Xinjiang Youth”, *Inner Asia* vol. 2 (2000).
- VIELMINI, F., “La Cina in Asia centrale: un’opportunità anche per Teheran”, in *Limes*, “L’Iran tra maschera e volto”, n. 5 (2005).

- “Analysis of the characteristics of population migrations in the western regions during the 1990s”, *Social Science Review*, vol. 19, n. 2 (aprile 2004).
- “China Seeks Cooperation to Fight East Turkestan Terrorists”, *Xihuanet* (15 dicembre 2003) (http://news.xihuanet.com/english/2003-12/15/content_1232550.htm)
- “Russia. Attacco all’Asia centrale”, *Internazionale*, n. 405 (28 settembre/4 ottobre 2001).
- “Il peso politico della Cina”, *Internazionale*, n. 405 (28 settembre/4 ottobre 2001).
- “Cina. Distrutta una moschea”, *Internazionale*, n. 408 (19/25 ottobre 2001).
- “L’alleanza di Shanghai”, *Internazionale*, n. 409 (26 ottobre/1 novembre 2001).
- “Cina. Il fronte orientale”, *Internazionale*, n. 411 (9/15 novembre 2001).
- “Cina”, *Internazionale*, n. 445 (12/18 luglio 2002).
- “Bush: Cina al nostro fianco nella lotta al terrorismo”, *La Repubblica.it (Mondo)* (19 ottobre 2001) (www.repubblica.it).

Documenti e Report

- AMNESTY INTERNATIONAL, “PRC: Secret Violence: Human Rights Violations in Xinjiang” (1992) [ASA 17/050/1992].
- ~, “PRC: Gross Violations of Human Rights in the Xinjiang Uighur Autonomous Region” (aprile 1999) [ASA 17/19/99].
- ~, Public Statement, “China: Remembering the victims of police brutality in Gulja, Xinjiang on 5-6 February 1997” (4 febbraio 2005) [AI Index: ASA 17/005/2005].
- ~, “People’s Republic of China: Executed according to the law? The death penalty in China” (17 marzo 2004) [ASA 17/003/2004].
- ~, “Act now! Free Uighur Prisoners of Conscience in China” (luglio 2004) [AI Index: ASA 1702304].
- ~, “Right at Risk: Amnesty International’s Concerns Regarding Security Legislation and Law Enforcement Measures” (gennaio 2002) [AI Index: ACT 30/001/2002].
- ~, “People’s Republic of China. China’s Anti-Terrorism Legislation and Repression in the XUAR” (marzo 2002) [ASA 17/010/2002].
- ~, “People’s Republic of China: No Justice for the victims of the 1997 crackdown in Gulya (Yining)” (4 febbraio 2003) [AI Index: ASA 17/011/2003].
- ~, “People’s Republic of China: Uighurs Fleeing Persecution as China Wages its War on Terror” (7 luglio 2004) [AI Index ASA 17/021/2004].
- EAST TURKESTAN INFORMATION CENTER (ETIC), “East Turkestan: Genocide, Prison, Torture and Linguicide in the Name of Anti-Terrorism”, Report (2003) (www.uygur.org/enorg/h_rights/report_2003.html).

- GLADNEY, DRU C., “China’s minorities: the case of Xinjiang and the Uyghur People”, UN Sub-Commission on Promotion and Protection of Human Rights, UN Documents, Ninth session (12-16 May 2003) [E/CN.4/Sub.2/AC.5/2003/WP.16] (<http://www.unhchr.ch/data.htm#intro>).
- GIGLIO, D., “Separatism and the War on Terror in China’s XUAR” (<http://www.unitarpoci.org/>).
- HUMAN RIGHTS WATCH, “World Report” (2002).
- ~, “Devastating Blows. Religious Repression of Uighurs in Xinjiang”, vol. 17, n. 2.
- ~, “In the Name of Counter-Terrorism: Human Rights Abuses Worldwide” (25 marzo 2003).
- ~, “China: Human Rights Concerns in Xinjiang” (ottobre 2001).
- “China’s Regional Ethnic Autonomy Law: Does it protect minorities rights?”, Roundtable before the Congressional-Executive Commission on China (11 aprile 2005).
- INFORMATION OFFICE OF CHINA’S STATE COUNCIL, “East Turkestan Terrorist Forces Cannot Get Away with Impunity” (21 gennaio 2002) (<http://www.china-un.ch/eng/23949.html>).
- MCNEAL D.L., “China’s Relations with Central Asian States and Problems with Terrorism”, Congressional Research Service (17 dicembre 2001) [Order Code: RL31213] (<http://fpc.state.gov/documents/organization/7945.pdf>).
- U.S. DEPARTMENT OF STATE, “U.S., China Stand Against Terrorism” (19 ottobre 2001) (www.state.gov/s/ct/rls/rm/2001/5461.html).
- UN COMMISSION ON HUMAN RIGHTS, “Situation of Detainees at Guantanamo Bay”, (15 febbraio 2006) [E/CN.4/2006/120] (<http://www.ochr.org/english/bodies/chr/docs/62chr/.pdf>).
- UN Conventions on Terrorism (http://www.unodc.org/unodc/terrorism_conventions.html).
- UNSCR 1373 (2001) (<http://www.un.org/Docs/sc/committees/1373/>).
- WORKING GROUP ON MINORITIES, “China’s Minorities: the case of Xinjiang and the Uighur people”, paper submitted to the UN Sub-commission on Promotion and Protection of Minority Rights, 9th Session (12-16 maggio 2003) [UN Doc. E/CN.4/Sub.2/AC.5/2003/WP.16].

Libri

- DUFFY, H., “The War on Terror and the Framework of International Law”, Cambridge: Cambridge University Press (2005).
- FULLER, G. E., STARR S. F., “The Xinjiang Problem”, Central Asia-Caucasus Institute (The Johns Hopkins University).
- GHANDI, P.R., “International Human Rights Document”, Oxford University Press, 4th Edition (2004).
- KENNEDY, H., “Just Law”, Cap. 2, “The Challenge of Terrorism”, Chatto and Windus (2004).
- MILLWARD, J., “Violent Separatism in Xinjiang: A Critical Assessment”, Policy Studies, East-West Center, Washington (2004).

- RASHID, A., “Talebani. Islam, petrolio e il Grande scontro in Asia centrale”, ed. Universale Economica-SAGGI, Feltrinelli, Milano (2002) (Traduzione di B. Amato, G. Bettini, S. Viviani).
- TERZANI, T., “La porta proibita”, Ed. Saggistica TEA, Milano (marzo 2004).
- WADHAM, J., MOUNTFIELD, M. AND EDMUNDSON, A. “Blackstone’s Guide to the Human Rights Act 1998”, Oxford University Press (2003).

Siti Internet

- Amnesty International - www.amnestyinternational.org
- Asia Times – www.atimes.com
- Committee Against Chinese Communist Propaganda (CACCP) - www.caccp.org/conf/doc7.html
- East Turkestan Information Center – www.uygur.org/english.htm
- Human Rights Watch – www.hrw.org
- La Repubblica - www.repubblica.it
- Organizzazione delle Nazioni Unite - www.un.org
- UNHCHR - www.ohchr.org/english/issues/terrorism/index.htm; www.unodc.org/unodc/terrorism.html